

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI BORDANO

NORME DI ATTUAZIONE
TESTO COORDINATO

*I CONTENUTI DEL PRESENTE ELABORATO HANNO
CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON UFFICIALE*

INDICE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I. GENERALITA'.

- Art.1. Elementi costitutivi il PRGC
- Art.2 Applicazione del PRGC
- Art.3 Trasformazione urbanistica ed edilizia
- Art.4 Finalità, obiettivi e strategie del PRGC

CAPO II. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI.

- Art.5 Indici urbanistici
- Art.6 Indici edilizi
- Art.7 Distanze, altezze
- Art.7bis Deroga alla disciplina delle distanze

TITOLO II. ATTUAZIONE DEL PRGC.

CAPO I. STRUMENTI DI ATTUAZIONE.

- Art.8 Modalità di attuazione del PRGC
- Art.9 Intervento preventivo
- Art.10 Piani attuativi confermati dal PRGC
- Art.11 Intervento diretto
- Art.12 Piani di settore

CAPO II. MODALITA' DELL'INTERVENTO PREVENTIVO.

- Art.13 Contenuti ed elementi dei piani attuativi
- Art.14 Convenzioni nei piani attuativi di iniziativa privata

CAPO III. MODALITA' DELL'INTERVENTO DIRETTO

- Art.15 Intervento diretto
- Art.16 Oneri di urbanizzazione
- Art.17 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Art.18 Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione
- Art.19 Utilizzazione degli indici urbanistici
- Art.20 Trascrizioni in mappa

CAPO IV. DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D' USO

- Art.21 Definizioni delle destinazioni d'uso
- Art.22 Determinazione delle destinazioni d'uso degli immobili
- Art.23 Mutamento di destinazione d'uso degli immobili
- Art.24 Modifica funzionale della destinazione d'uso

CAPO V. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA

- Art.25 Definizione delle categorie di intervento
- Art.26 Interventi di nuova edificazione
- Art.27 Interventi di ampliamento
- Art.28 Interventi di demolizione senza ricostruzione
- Art.29 Interventi di sostituzione edilizia (demolizione e sostituzione)
- Art.30 Interventi di ristrutturazione urbanistica
- Art.31 Interventi di ristrutturazione edilizia
- Art.32 Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale
- Art.33 Interventi di manutenzione edilizia
- Art.34 Interventi di restauro
- Art.35 Interventi di conservazione tipologica
- Art.36 Interventi di risanamento conservativo
- Art.37 Interventi non aventi rilevanza urbanistica

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

CAPO VI. PROTEZIONE GEOLOGICA, IDROLOGICA E SISMICA

- Art.38 Aree soggette ad esondazione
- Art.39 Cavee discariche
- Art.40 Aree a rischio valanghivo
- Art.41 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale
- Art.42 Aree di controllo sismico e geologico e di rispetto geostatico
- Art.43 Corsi d'acqua

CAPO VII. NORME GENERALI E SPECIALI

- Art.44 Destinazione d'uso dei suoli
- Art.45 Decoro dell'ambiente urbano
- Art.46 Tutela e sviluppo del verde nei tessuti urbani
- Art.47 Programmi integrati di riqualificazione
- Art.48 Parcheggi
- Art.49 Reti ed impianti infrastrutturali
- Art.50 Deroghe

TITOLO III. DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

CAPO I. DIVISIONE IN ZONE

- Art.51 Suddivisione in zone del territorio comunale

CAPO II. ZONE OMOGENEE DI TIPO B)

- Art.52 Definizioni
- Art.53 Classificazione delle zone omogenee di tipo B)
- Art.54 Zone omogenee B1
- Art.55 Zone omogenee B2

CAPO III. ZONE OMOGENEE DI TIPO C)

- Art.56 Definizioni
- Art.57 Destinazioni d'uso
- Art.58 Attuazione

CAPO IV. ZONE OMOGENEE DI TIPO D)

- Art.59 Definizioni
- Art.60 Classificazione
- Art.61 Destinazioni d'uso
- Art.62 Parametri urbanistici ed edilizi
- Art.63 Caratteristiche degli interventi edilizi

CAPO V. ZONE OMOGENEE DI TIPO E)

- Art.64 Definizioni
- Art.65 Classificazione delle zone agricole e forestali
- Art.66 Zone omogenee E2
- Art.67 Zone omogenee E3
- Art.68 Zone omogenee E4
- Art.69 Il mutamento delle destinazioni d'uso
- Art.70 Tutela ambientale
- Art.71 Storia, cultura e tradizioni locali
- Art.72 La tutela dei corpi idrici
- Art.73 Le strade silvo-pastorali
- Art.74 Azioni programmatiche del Comune per la tutela del territorio agricolo e forestale
- Art.75 Norme comuni agli interventi edilizi
- Art.76 Fabbricati condonati

CAPO VI. ZONE DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PARCO DEL TAGLIAMENTO: LA PARTE NORD AREE DELL'EX PARCO NATURALE DEL TAGLIAMENTO-PARTE NORD

Art.77 Aree dell'ex Parco Naturale del Tagliamento-parte nord

Art.77 Caratteristiche generali

Art.78 Attuazione

Art.79 Orientamenti fondamentali e criteri informativi del Piano del Parco Naturale del Tagliamento

CAPO VII. ZONE DI TIPO V

Art.80 Definizioni

Art.81 Obiettivi del piano

Art.82 Destinazioni d'uso

Art.83 Attuazione

CAPO VIII. ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

Art.84 Definizioni

Art.85 Classificazione delle aree pubbliche e di interesse generale

Art.86 Attuazione

Art.87 Aree destinate alla viabilità e ai trasporti

Art.88 Aree per il culto, la vita associativa e la cultura

Art.89 Aree per l'istruzione

Art.90 Aree per l'assistenza e la sanità

Art.91 Aree per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto

Art.92 Aree per servizi tecnologici di interesse pubblico

CAPO IX. ZONE SOGGETTE A VINCOLO SPECIALE

Art.93 Definizioni

Art.94 Classificazioni

Art.95 Zone di rispetto alla viabilità

Art.96 Zone di rispetto cimiteriale

Art.97 Zone di rispetto alle infrastrutture energetiche e ad impianti tecnologici

TITOLO IV. NORME PARTICOLARI

Art.98 Prescrizioni generali di carattere edilizio

Art.99 Altezze minime interne

Art.100 Tutela e sviluppo del verde nelle zone agricole e forestali

Art.101 Superfici boscate percorse da incendi

Art.102 Decoro dell'ambiente urbano

Art.103 Aree di interesse archeologico

Art.104 Scavi, riordini fondiari, movimenti terra e sbancamenti

Art.105 Manufatti di interesse storico

Art.106 Norme specifiche per il territorio sottoposto alla tutela ex lege 431/85

Art.107 Schede normative e contenuto dei piani attuativi e dei progetti

TITOLO V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.108 Validità dei piani particolareggiati di ricostruzione

Art.109 Validità del piano particolareggiato di Braide

Art.110 Decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione

Art.111 Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia

Art.112 Aree di pericolosità PAI

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I. GENERALITA'.

Art. 1 Elementi costitutivi il PRGC

Sono elementi costitutivi del piano regolatore generale comunale (PRGC) i seguenti elaborati:

Elaborati di progetto:

Relazione generale

Norme di attuazione

Dati urbanistici territoriali

Studi della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio

Tav. p.1. struttura del Piano 1:10000

Tav. p.2. zonizzazione 1:5000

Tav. p.3. zonizzazione area urbana del capoluogo 1:2000

Tav. p.4. prescrizioni – zone di rispetto - vincoli speciali - area urbana del capoluogo 1:2000

Tav. p.5. zonizzazione area urbana di Interneppo 1:2000

Tav. p.6. prescrizioni - zone di rispetto - vincoli speciali - area urbana di Interneppo 1:2000

Elaborati di analisi:

Tav. a.1. inquadramento territoriale 1:25000 i

Tav.a.2. P.U.R.G.- schema di assetto territoriale 1:25000

Tav. a.3. P.U.R.G.- ambiti di tutela ambientale regione prealpina 1:25000

Tav. a.4. piano di conservazione e sviluppo del Tagliamento - area del parco 1:25000

area extra urbana

Tav. a.5. vincoli geostatici e idrologici 1:5000

Tav. a.6. zone di rispetto e vincoli idrogeologici 1:5000

Tav. a.7. superfici boscate percorse da incendi 1:5000

Tav. a.8. usi del suolo 1:5000

Tav. a.9. tipologie vegetazionali 1:5000

Tav. a.10. zonizzazione del parco del Tagliamento 1:5000

Tav. a.11. vincoli paesaggistici ex lege 431/1985 1:5000

Tav. a.12'. localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanghe 1:2500

Tav. a.12. viabilità 1:10000

area urbana di Bordano Capoluogo

Tav. a.13. delimitazione degli ambiti e numerazione degli edifici 1:2000

Tav. a.14. datazione degli edifici 1:2000

Tav. a.15. numero dei piani degli edifici 1:2000

Tav. a.16. destinazione d'uso prevalenti dell'edificato 1:2000

Tav. a.17. reti tecnologiche - schemi planimetrici: energia elettrica - gas 1:2000

Tav. a.18. reti tecnologiche - schemi planimetrici: fognature - acquedotto 1:2000

Tav. a.19. reti tecnologiche - schemi planimetrici: telefono - illuminazione pubblica 1:2000

Tav. a.20. servizi - attrezzature - spazi di interesse collettivo 1:2000

Tav. a.21. la struttura funzionale 1:2000

Tav. a.22. pianificazione e programmazione comunali in atto 1:2000

Tav. a.23. vincoli – zone di rispetto - servitù - limiti 1:2000

Tav. a.24. delimitazione delle aree edificate e urbanizzate 1:2000

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

area urbana di Interneppo

- Tav. a.25. Delimitazione degli ambiti e numerazione degli edifici 1:2000
- Tav. a.26. Datazione degli edifici 1:2000
- Tav. a.27. Numero dei piani degli edifici 1:2000
- Tav. a.28. Destinazione d'uso prevalenti dell'edificato 1:2000
- Tav. a.29. Reti tecnologiche - schemi planimetrici: energia elettrica – gas 1:2000
- Tav. a.30. Reti tecnologiche - schemi planimetrici: fognature – acquedotto 1:2000
- Tav. a.31. Reti tecnologiche - schemi planimetrici: telefono – illuminazione pubblica 1:2000
- Tav. a.32. Servizi - attrezzature - spazi di interesse collettivo 1:2000
- Tav. a.33. La struttura funzionale 1:2000
- Tav. a.34. Pianificazione e programmazione comunali in atto 1:2000
- Tav. a.35. Vincoli - zone di rispetto - servitù - limiti 1:2000
- Tav. a.36. Delimitazione delle aree edificate e urbanizzate 1:2000

aree urbane del Comune

analisi dei servizi, delle attrezzature e degli spazi di interesse collettivo

analisi del patrimonio edilizio

In caso di contrasto tra prescrizioni grafiche e prescrizioni normative, prevalgono le disposizioni normative.
In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.

Art.2 Applicazione del PRGC

Ai sensi della legge 1 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e della legge regionale Friuli Venezia-Giulia 19 novembre 1991, n.52 modificata dalle leggi regionali 14 luglio 1992, n.19, 4 gennaio 1994, n.1 e 25 marzo 1996, n.16, la disciplina urbanistico-edilizia del PRGC si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle planimetrie e delle presenti norme di attuazione.

Il PRGC sostituisce il programma di fabbricazione annesso al regolamento edilizio, approvato con DPRG n.0164 del 16 febbraio 1976 e successive varianti e recepisce il piano di conservazione e sviluppo del parco naturale n.11 del Tagliamento, la parte nord, i piani particolareggiati di ricostruzione dei tessuti urbani di Bordano Capoluogo, Borgo Sella Grande e della frazione di Interneppo, approvati ai sensi della legge regionale Friuli Venezia-Giulia 23 dicembre 1977, n.63 nonché il piano particolareggiato di assetto urbanistico-edilizio dell'area "Braide", approvato ai sensi dell'art.13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n.1150, i piani di edilizia economica e popolare di Bordano Capoluogo e della frazione di Interneppo, di cui alla . legge 18 aprile 1962, n.167, il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di carattere industriale ed artigianale, di cui alla legge 865/1971.

Gli immobili che alla data di adozione del PRGC siano in contrasto con le sue disposizioni potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi, ovvero interventi purché gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia.

Art.3 Trasformazione urbanistica ed edilizia

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale prevista dal PRGC è subordinata a concessione o a autorizzazione o a denuncia all'accertamento di compatibilità urbanistica a seconda della caratteristica degli interventi.

Le sole previsioni del PRGC non conferiscono inoltre la possibilità di trasformazione del suolo e degli edifici ove manchino le opere di urbanizzazione primaria indicate dal successivo art. 17.

In tale ipotesi l'esecuzione degli interventi è subordinata alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno degli interessati di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.4 Finalità, obiettivi e strategie del PRGC

La pianificazione e la gestione del territorio sono esercitate mediante il presente piano regolatore generale comunale, che presiede alla tutela e al controllo dell'uso del suolo ed agli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi evitando nel modo più categorico la disseminazione edilizia.

Gli orientamenti fondamentali ed i criteri informatori che stanno alla base del piano puntano, nel rispetto del giusto equilibrio tra modificazioni provocate dagli interventi antropici e l'esigenza di conservare e/o recuperare il bene primario, a stimolare il recupero demografico attraverso l'elevazione della qualità dell'ambiente e quindi della vita dei cittadini, a valorizzare in termini sociali e produttivi le risorse fisiche, ambientali e finanziarie, evitando ogni immotivato consumo del suolo, ad assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e dei beni culturali, storici e architettonici.

Il piano ha quali specifici obiettivi:

la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica della comunità; b) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti i suoi aspetti: fisici, storici, sociali ed economici; c) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni culturali ed ambientali; d) la difesa del suolo, la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole e forestali ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente; e) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale, degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico; f) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione; g) la riqualificazione dei margini urbani realizzati al di fuori dei piani particolareggiati di ricostruzione; h) il recupero dei tessuti edilizi obsoleti; i) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di realistiche previsioni demografiche ed occupazionali; l) l'inquadramento delle problematiche urbanistiche in un'ottica di programmazione territoriale che tenga conto dello stato di fatto e degli strumenti urbanistici dei comuni contermini in un quadro di riferimento territoriale; m) il raccordo tra i tessuti urbani e l'ambiente naturale; n) la riqualificazione sotto il profilo dell'immagine degli accessi agli abitati; o) il contenimento dell'impermeabilizzazione; p) l'arresto della disseminazione edilizia; q) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale; r) la partecipazione dell'intera comunità al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano; s) l'attuazione di una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio; t) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio; u) l'incremento delle attività produttive; v) la riqualificazione del sistema viario.

Gli obiettivi andranno perseguiti conformemente alle disposizioni del piano, alle condizioni e modalità ivi fissate e nel rispetto delle priorità e tempi prefissati nella programmazione del Comune.

Tali finalità e obiettivi costituiscono, con le modalità atte a conseguirli indicate nelle presenti norme, il quadro di riferimento invariante per gli interventi di attuazione nonché di revisione ed aggiornamento del piano, a termine dell'art.30 della legge regionale Friuli Venezia-Giulia 19 novembre 1991, n.52.

CAPO IL. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI.

Art.5 Indici urbanistici.

1) St= Superficie territoriale

Un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il PRGC si attua a mezzo di intervento preventivo (vedi art. 9); ed è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria non indicate dalle planimetrie, che fosse necessario reperire nel corso dell'attuazione.

La St, è misurata al netto delle aree destinate alla viabilità dal PRGC delle aree di proprietà o di uso pubblico, delle aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte 'al pubblico transito da più di tre anni e al lordo delle strade che saranno previste internamente all'area

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

- 2) **Sf= Superficie fondiaria**
Un'area a destinazione omogenea sulla quale il PRGC si attua a mezzo di intervento diretto (vedi art. 11), successivo o meno all'intervento preventivo. La Sf, è misurata al netto delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area, destinate al pubblico transito e al lordo del verde e dei parcheggi a servizio delle abitazioni.
- 3) **S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria**
Comprende le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria di cui al successivo art. 17.
- 4) **S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria**
Comprende le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, di cui al successivo art. 17.
- 5) **Ut= Indice di utilizzazione territoriale**
La massima superficie utile Su (vedi art.6), espressa in metri quadri, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale St.
- 6) **Uf= Indice di utilizzazione fondiaria**
La massima superficie utile Su, espressa in metri quadri, costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf.
- 7) **It= Indice di fabbricabilità territoriale**
Il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale St.
- 8) **If= Indice di fabbricabilità fondiaria**
Il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf.
- 9) **Dt= Densità territoriale**
Il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una zona e la superficie territoriale St, espressa in ettari.
- 10) **Df= Densità fondiaria**
Il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la superficie fondiaria Sf, espressa in metri quadri.
- 11) **Applicazione degli indici urbanistici**
Gli indici di densità, fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano in caso di intervento preventivo. Quando siano prescritti sia gli indici di fabbricabilità che quelli di utilizzazione, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo, in base all'altezza tra piano e piano esistente o prevista nell'edificio di cui calcolare la superficie utile e il volume.
- 12) **Potenzialità edificatorie delle aree**
Gli indici riportati nelle norme sono sempre indici massimi. La potenzialità edificatoria di un'area o di un lotto è quella desumibile dal rispetto di tutti i edilizi prescritti dalla presenti Norme e dal Regolamento Edilizio. Gli indici di densità territoriale e fondiaria rappresentano la massima potenzialità edificatoria dell'area o del lotto di pertinenza qualora siano rispettati tutti gli altri parametri urbanistici (quote di verde attrezzato, parcheggi, servizi, ecc.) ed edilizi (altezze, distanze, ecc.) prescritti. L'indice si applica in via generale per il calcolo della volumetria realizzabile, sia in sede di redazione dei piani attuativi, sia in sede di rilascio di singole concessioni. Nella determinazione del volume realizzabile sul lotto dovrà essere detratto quello degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRGC.
Sempre a tale data deve farsi riferimento per la determinazione del lotto edificabile. Quando venga realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, essa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio e resta vincolata alla successiva non edificazione.

Art. 6 Indici edilizi

1) Su= Superficie utile

La somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensori, scale, cavedi, ecc.). Dal computo della superficie utile sono esclusi: i porticati pubblici o privati, le logge rientranti, le autorimesse e cantine completamente interrato che siano utilizzate esclusivamente dai residenti dell'edificio.

2) Sl = Superficie lorda.

La somma delle superfici di tutti i piani fuori terra ed entro terra, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensore, scale). Dal computo della superficie lorda sono esclusi: i porticati e le gallerie pubblici o di uso pubblico e privati; i portici privati e le logge rientranti; i balconi con sbalzo fino a ml. 1.70; le autorimesse, le cantine, i locali termici e di servizio alla residenza interrati anche nel caso in cui, se ubicati sotto il sedime di un edificio, emergano fino a 70 cm dal piano naturale di campagna; i manufatti tecnologici e i volumi tecnici emergenti oltre la quota dell'intradosso dell'ultimo solaio (torri scale, ascensori, camini, abbaini e simili).

Sono comunque esclusi dal calcolo della superficie lorda tutti gli altri manufatti di cui all'articolo "Deroga alla disciplina delle distanze".

3) Sc= Superficie coperta

È la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, ad esclusione degli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml. 1.70, delle scale aperte e scoperte, ma compresi i portici delimitati da pilastrature, indipendentemente dalle loro dimensioni.

La superficie coperta è rappresentata dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra dell'edificio, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali e dai pilastri che sostengono coperture in genere.

Sono esclusi dal calcolo:

a) balconi, terrazzi, sporti, cornicioni, gronde, aggetti, linde, pensiline, e simili — esterni alla sagoma dell'edificio — con misura complessiva non superiore a 2 m (oltre tale misura, i balconi, terrazzi, logge, ecc. rientrano per intero nella superficie coperta) e, comunque, tutti i manufatti di cui all'articolo 7 bis;

b) le parti interrate, le serre stagionali, le piscine, i pergolati, e simili.

Per gli edifici non residenziali sono esclusi dal computo: gli impianti tecnologici quali silos, depuratori e simili, che necessitano di installazione separata dall'edificio principale o che si rendano necessari per adeguamento a normative speciali.

4) Rc= Rapporto di copertura

È il rapporto tra superficie coperta o copribile da edifici e la superficie fondiaria del lotto corrispondente.

5) H= Altezza del fabbricato

È la misura determinata dalla differenza tra la quota media del sedime della superficie coperta del fabbricato (ottenuta secondo la media ponderale del perimetro) e la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano o porzione di piano che per le sue caratteristiche sia o possa essere reso accessibile e quindi possa essere dichiarato abitabile o agibile. Qualora tale solaio non sia piano, andrà considerata, ai fini del calcolo dell'altezza, la quota media tra il colmo e il punto più basso del vano astrattamente abitabile o agibile (nel senso indicato sopra).

6) V= Volume del fabbricato

Pari alla somma dei prodotti delle superfici lorde dei piani per le rispettive altezze, misurate da intradosso a solaio. Quando il solaio di copertura è inclinato l'altezza è data dalla media ponderata delle altezze.

Si calcola come somma dei prodotti delle superfici lorde dei singoli piani per l'altezza dei singoli vani, misurata da calpestio a intradosso del solaio.

Quando il solaio di copertura è inclinato l'altezza è data dalla media ponderata delle altezze.

Non concorrono alla definizione del volume i manufatti di cui all'articolo 7 bis "deroga alla disciplina delle distanze."

7) Distanza tra due fabbricati

È la distanza tra le figure risultanti dalla proiezione orizzontale di tutti gli elementi edificati (esclusi solamente gli sporti di linda, aggetti, elementi a sbalzo non eccedenti la misura di mt. 1.70, scale aperte) dei due edifici. Non fanno distanza marciapiedi, rampe di collegamento, gradini, muretti, fioriere e similari, collocati al piano terra che non eccedano dal piano di riferimento di più di mt. 1.00. Non fanno inoltre distanza le opere previste per il superamento delle barriere architettoniche da realizzarsi negli edifici esistenti.

8) Distanza dai confini

È la distanza tra la figura risultante dalla proiezione orizzontale di tutti gli elementi edificati (esclusi solamente gli sporti di linda, aggetti, elementi a sbalzo) e i confini dell'area di proprietà.

9) Distanza dalle strade

È la distanza minima misurata sul piano orizzontale tra il limite esterno della viabilità esistente o di progetto, compresi i marciapiedi, le banchine laterali, i fossati di scarico, ecc. e la superficie coperta del nuovo fabbricato. La distanza dalla strada non viene in predicato nell'ipotesi di ampliamento in linea del fabbricato e cioè senza riduzione della distanza verso la strada. Non sussiste l'obbligo del rispetto della distanza minima, salva diversa specifica disposizione delle presenti Norme di Attuazione, dalle strade private non gravate da servitù di uso pubblico. Resta comunque la facoltà del Sindaco (sentita la C.E.) di imporre un diverso allineamento in conformità alla situazione esistente in loco.

10) Distanza dei fabbricati dai corsi e specchi d'acqua

È la distanza minima tra la figura risultante dalla proiezione orizzontale di tutti gli elementi edificati degli edifici (compresi gli oggetti a sbalzo, sporti di linda, ecc., eccedenti la misura di mt. 1.70) dal bordo dei corsi e specchi d'acqua riferito al livello medio dell'acqua.

Per l'individuazione dei corsi e specchi d'acqua si fa riferimento alle cartografie catastali e regionali ed all'elenco di cui al Testo unico della Legge sulle acque ed impianti elettrici.

11) Distanza dei fabbricati dai limiti e cambi di zona

È la distanza minima tra la figura risultante dalla proiezione orizzontale di tutti gli elementi edificati degli edifici (compresi gli oggetti a sbalzo, sporti di linda, ecc., eccedenti la misura di mt. 1.70) dai limiti e cambi di zona.

12) Distanza dei fabbricati dal verde pubblico

È la distanza minima tra la figura risultante dalla proiezione orizzontale di tutti gli elementi edificati degli edifici (compresi gli oggetti a sbalzo, sporti di linda, ecc., eccedenti la misura di mt. 1.70) dal limite del verde pubblico.

13) Zona di esondazione debole

Nelle zone perimetrate come zone di esondazione debole (con riferimento allo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva allegato al PRGC) il piano di riferimento per il calcolo delle volumetrie dei fabbricati deve intendersi corrispondere alla quota del piano campagna oggi esistente elevata di 30 cm.

Art. 7 Distanze e altezze.**1) Distanze minime tra fabbricati**

Nelle zone omogenee B1, le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra volumi edificati preesistenti. In tutte le altre zone è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 10.00; questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. E Inoltre per i suddetti interventi edilizi è prescritta una distanza dai confini del lotto pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi con un minimo di ml. 5.00. Tale minimo può essere ridotto a ml 0.00 se preesiste parete in confine.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

2) Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade

Nelle zone omogenee C le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate alla viabilità, con esclusione della viabilità a fondo cieco di servizio di singoli edifici e insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5 perlato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml 7.50 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 7.

Qualora le distanze tra fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1) e 2) del presente articolo, nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsioni planivolumetriche.

3) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà

In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà sarà di ml.5.00, a esclusione delle costruzioni industriali e 'artigianali che osservano una distanza minima di ml. 10.00. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica. È ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà, se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestre, o in base a presentazione di progetto unitario per fabbricati da realizzare in aderenza. Nel caso di sopraelevazione di fabbricati preesistenti a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal PRGC, non è applicabile la norma sulle distanze minime dal confine, ma varrà la disciplina del Codice Civile.

4) Altezze dei fabbricati

Nelle zone omogenee B1, l'altezza massima dei fabbricati non può superare l'altezza dei fabbricati preesistenti circostanti. Per le altre zone le altezze sono stabilite al titolo III in relazione alle caratteristiche della zona, agli indici di fabbricabilità e di utilizzazione e alle norme sulle distanze.

5) Distanze dalle strade

Fatte salve le limitazioni delle altezze del fabbricato in funzione della larghezza stradale di cui al punto C.3. del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 e le eventuali modifiche ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 16 gennaio 1978, n.1, le distanze dei fabbricati dalle strade sono stabilite al titolo IN delle presenti norme per le diverse zone in relazione alle caratteristiche delle zone e alle norme sulle distanze.

6) Distanza dei fabbricati dal verde pubblico e dai cambi di zona

La distanza minima dei fabbricati dal verde pubblico e dai cambi di zona è fissata in ml. 5.00. Non fanno distanza marciapiedi, rampe di collegamento, gradini, muretti, fioriere e similari collocati al piano terra che non eccedano dal piano campagna preesistente più di m. 1.00, nonché gli altri manufatti indicati al punto 7) del precedente art. 6.

7) Distanza dei fabbricati dai corsi e specchi d'acqua

La distanza minima dei fabbricati dai corsi e specchi d'acqua è fissata in ml. 10.00. Non fanno distanza i manufatti di cui al precedente punto 6.

8) Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

È la distanza, valutata per ogni singolo piano, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (fig. 1).

Si definisce parete ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale a falde di copertura. La continuità delle pareti non viene interrotta da eventuali rientranze o sporgenze dalla sagoma del fabbricato dovute a terrazze, logge, balconi, ecc. Non viene parimenti interrotta da discomplanarità di entità inferiore ai 50 m.

Si definisce parete finestrata la parete dotata di vedute ai sensi del Codice Civile.

Due pareti si definiscono antistanti o quando le perpendicolari condotte da una o dall'altra parete incontrano la parete opposta (fig. 1).

La distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti è la minima perpendicolare condotta da una o dall'altra parete (fig. 1).

Due pareti si definiscono non antistanti quando le perpendicolari condotte da una o dall'altra parete non incontrano la parete opposta.

La distanza si applica tra tratti di pareti antistanti, per i tratti di pareti che non sono antistanti, la distanza non si applica.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale


Quando su un tratto di parete è presente una finestra, l'intero tratto di parete si ritiene finestrato (fig. 2).

La distanza si applica anche quando solo uno dei tratti di pareti antistanti è finestrato.


La distanza non si applica ai fabbricati pertinenziali ad un unico piano.

La distanza si applica anche quando tra gli edifici sia interposta una strada aperta al pubblico transito, nel caso di nuova costruzione o ampliamento (per il solo ampliamento), fatti salvi i particolari casi di allineamenti esistenti ed esigenze formali compositive riguardanti il tessuto urbano.

La distanza si applica anche tra distinti edifici insistenti nello stesso lotto di pertinenza.



i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale



Art. 7 bis Deroga alla disciplina delle distanze

La disciplina delle distanze, comunque fatte salve le disposizioni del Codice Civile, non si applica:

- a) ai terrazzi, balconi, sporti, cornicioni, gronde, aggetti, linde e simili sporgenti dalla sagoma dell'edificio fino ad un massimo di 2 m;
- b) ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature e simili);
- c) alle strutture aperte di arredo (chioschi, gazebo, pensiline, pompeiane, pergolati, cabine telefoniche, opere artistiche, e simili);
- d) ai manufatti completamente interrati, comunque non sporgenti oltre 70 cm dall'eventuale piano di riferimento misurati all'intradosso del solaio di copertura, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza e/o a confine;
- e) alle pensiline e ai box prefabbricati di utilità pubblica al servizio di strutture di arredo stradale;
- f) ai muridi recinzione di altezza fino a 3 m relativi manufatti per gli ingressi, nonché alle bussole e alle verande a protezione di ingressi (le verande di superficie massima pari a 8 mq - oltre tale superficie non si applica la deroga alle distanze);
- g) alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, strutture temporanee, ed elementi similari;
- h) alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti, qualora comportino un ispessimento delle murature;
- i) agli ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di 3 m prevista dal Codice Civile);
- j) agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti;
- k) alle scale aperte sporgenti dalla sagoma dell'edificio per non più di 2 m;
- l) alle scale di sicurezza esterne, aperte, quando imposte da norme di sicurezza o di prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti;
- m) alle "cassette" in legno per il gioco dei bimbi, i depositi per gli attrezzi da giardino, le legnaie, ed elementi simili costruiti in materiali leggeri (legno, ferro) con altezza massima non superiore a 2 m;
- n) ai barbecue;
- o) alle fontane e vasche d'acqua d'arredo e piscine private scoperte;
- p) ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi, rampe, ecc.;
- q) per le zone agricole, industriali e artigianali, agli impianti tecnologici quali silos, depuratori e simili che necessitano di installazione separate dall'edificio principale o che si rendano necessari per adeguamento a normative speciali, ed elementi similari.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

TITOLO II. ATTUAZIONE DEL PRGC.

CAPO I. STRUMENTI DI ATTUAZIONE.

Art.8 Modalità di attuazione del PRGC

Il PRGC si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati. Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi preventivi ed interventi diretti. Gli strumenti di attuazione devono rispettare fatte salve le possibili variazioni ammesse dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n.52 del 1991, tutte le destinazioni e prescrizioni di PRGC indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme.

Art.9 Intervento preventivo

Si applica obbligatoriamente soltanto in determinate zone del territorio comunale indicate dalle planimetrie e dalle norme e richiede una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia fra il PRGC e il progetto diretto.

L'intervento preventivo può essere attuato dal comune o dai privati alle condizioni di cui ai successivi artt. 13 e 14.

I piani di intervento preventivo d'iniziativa comunale sono:

- 1) piani regolatori particolareggiati d'iniziativa pubblica e/o privata (PRPC), di cui all'art. 42 della Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;
- 2) piani delle aree destinate all'edilizia economica e popolare (PEEP), di cui alla legge 18-aprile 1962, n. 167; i 3)
- 3) piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi (PIP), di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- 4) piani di recupero di iniziativa pubblica e/o privata (PR), di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e alla legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 1986, n. 18;
- 5) piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle risorse naturali (PCS), di cui all'art. 29 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 aprile 1968 n. 23, come modificata dalle leggi regionali 17 luglio 1979, n.30 e 24 gennaio 1983, n.11;
- 6) programmi integrati di intervento, di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n.179;
- 7) programmi di recupero urbano, di cui all'art. 11 del DL 5 ottobre 1993, n.398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n.493;
- 8) il piano delle aree per insediamenti produttivi di carattere industriale artigianale preesistente, il piano di conservazione e sviluppo del "Parco del Tagliamento: la parte Nord", il piano particolareggiato della zona "Braide" e i piani particolareggiati di ricostruzione di Bordano capoluogo, della frazione di Interneppo e di Borgo Sella Grande, approvati in data anteriore al presente PRGC, relativamente alle parti recepite dallo stesso.

Nelle zone soggette ad un intervento preventivo, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del relativo piano attuativo, secondo le prescrizioni delle presenti norme.

Art. 10 Piani attuativi confermati dal PRGC

Nelle cartografie del PRGC sono indicati i perimetri dei piani attuativi già approvati e di cui è stata avviata la realizzazione, i quali vengono confermati, precisamente il piano di conservazione e sviluppo del parco del Tagliamento: la parte nord e il piano delle aree per insediamenti produttivi di carattere industriale e artigianale.

In tali zone valgono le prescrizioni del relativo piano attuativo.

Art. 11 Intervento diretto

In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l'intervento preventivo si applica l'intervento diretto.

Ogni attività urbanistica ed edilizia di cui ai Capi V e VI del titolo II delle presenti norme, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli di manutenzione straordinaria soggetti a denuncia, è subordinata al rilascio di concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia o all'accertamento di compatibilità urbanistica.

L'intervento diretto può essere attuato da operatori pubblici - Comune incluso - e da privati, alle condizioni previste dalle presenti norme.

Art. 12 Piani di settore

I programmi di rilievo sociale, economico ed ambientale in applicazione di leggi dello Stato o della regione o su iniziativa del Comune possono essere attuati attraverso i piani comunali di settore, di cui all'art. 34 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52.

CAPO II. MODALITA' DELL'INTERVENTO PREVENTIVO.**Art. 13 Contenuti ed elementi dei piani attuativi**

I PRPC, i PEEP, i PIP e i PR devono avere i contenuti e gli elementi di cui agli artt. 43 e 44 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 ed in particolare:

- a) estratto del PRGC in scala 1:2000;
- b) planimetria catastale NCT in scala 1:2000 e/o 1:1000, aggiornata, con tutte le edificazioni esistenti, con indicato il perimetro delle aree comprese nell'ambito;
- c) stato di fatto delle aree comprese nel PRPC collegate al contesto dell'intorno con indicati:
 - edifici esistenti;
 - viabilità pubblica;
 - aree pubbliche e parcheggi;
 - morfologia dei luoghi;
 - corsi e specchi d'acqua;
 - vegetazione esistente;
 - uso del suolo;
- d) planimetrie in scala 1:500 contenenti gli elementi di indagine necessari
- e) documentazione fotografica dell'area (diapositive a colori da 24x36 mm.) comprendente tutti gli elementi di pregio, interni ed esterni, degli edifici, la vegetazione (siepi ed alberi), la morfologia dei luoghi;
- f) planimetria catastale, in scala 1:1000/2000 con indicazione riassuntiva delle proposte di intervento;
- g) tavole propositive di carattere prescrittivo:
 - tavola in scala 1:1000/500 relativa alla viabilità e parcheggi, servizi ed attrezzature collettive, destinazioni speciali;
 - tavola in scala 1:1000/500 relativa a unità minime di intervento, categorie di intervento aree edificabili;
 - schede degli edifici preesistenti con prescrizioni particolari, in scala 1:200;
- h) tavole propositive con carattere indicativo-prescrittivo:
 - progetti di riferimento per i complessi edilizi costituenti unità minime di intervento e per cui si intendono consentire interventi parziali, in scala 1:200;
 - schede tecniche per i tipi di intervento più significativi, nelle scale 1:100/50;
 - abaco dei tipi e degli elementi dell'arredo urbano, quali: pavimentazioni e sistemazioni delle aree inedificabili pubbliche, delle recinzioni e dei cancelli in frangia a spazi pubblici, le piantumazioni e le attrezzature sulle aree pubbliche, ecc.;
- i) planimetrie catastali con l'individuazione delle aree e degli edifici da espropriare e relativi elenchi catastali delle ditte intestate;
- l) norme tecniche di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche nonché le direttive ed i criteri metodologici per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;
- m) relazione tecnica illustrativa che fissi gli obiettivi ed i criteri del piano e contenga inoltre:
 - preventivo di spesa; -
 - ipotesi di programmazione degli interventi con indicazione dei tempi previsti per l'attuazione e relative priorità;
 - schede degli elementi quantitativi.

Art. 14 Convenzioni nei piani attuativi di iniziativa privata

Ai piani di recupero (PR) e ai piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata (PRPC), deve essere allegata la convenzione ai sensi rispettivamente dell'art. 7 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18 e dell'art. 49 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

CAPO III. MODALITA' DELL'INTERVENTO DIRETTO**Art.15 Intervento diretto.**

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto il piano attuativo si può intervenire attraverso l'intervento diretto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Sugli edifici esistenti all'interno del perimetro degli ambiti soggetti a piano attuativo, e al di fuori delle zone di cui al successivo capoverso, sono consentiti - in assenza di piano attuativo - opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia, opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici a servizio degli edifici già esistenti e l'ampliamento nella misura non superiore al 30% della superficie utile degli alloggi.

Tali interventi sono consentiti anche quando gli indici urbanistici ed edilizi non lo permettono; sono comunque fatte salve le norme sulle distanze nel caso di ampliamento degli alloggi.

Nelle zone di recupero, come perimetrate dal piano, subordinate a piani attuativi, sono consentiti, in assenza di tali piani, gli interventi indicati agli art.33-34-35-36 delle presenti norme, che riguardino esclusivamente opere interne alle singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, nonché ampliamenti nella misura su indicata.

Art.16 Oneri di urbanizzazione.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vengono determinati attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle vigenti disposizioni contenute nell'art.92 della legge regionale Friuli-Venezia-Giulia e corrisposti dal Comune all'atto del ritiro della concessione edilizia, secondo le modalità e garanzie previste dal Comune.

Art.17 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di urbanizzazione sono:

- a) Opere di urbanizzazione primaria:
 - 1) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali
 - 2) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio
 - 3) nuclei elementari di verde
 - 4) rete di fognatura
 - 5) rete idrica
 - 6) illuminazione pubblica
 - 7) rete di distribuzione dell'energia elettrica
 - 8) rete telefonica
 - 9) rete di distribuzione del gas
- b) Opere di urbanizzazione secondaria:
 - 1) strade di quartiere e di scorrimento
 - 2) asili nido e scuole materne
 - 3) scuole dell'obbligo
 - 4) chiese ed altri edifici religiosi
 - 5) impianti sportivi di quartiere
 - 6) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere
 - 7) aree verdi di quartiere

Art.18 Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

A scomputo totale o parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria con le modalità e le garanzie che verranno stabilite dal Consiglio comunale.

Art.19 Utilizzazione degli indici urbanistici.

L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni ad edificare sulle superfici stesse tese a utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono o si intende conservare venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.

Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa destinazione di zona e di uso, nonché fra aree non contermini, a eccezione delle zone agricole.

Art. 20 Trascrizione in mappa

Presso l'ufficio tecnico comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala 1:2000 distinte per isolato urbanistico-edilizio, che viene aggiornato a cura di detto ufficio per le opere realizzate.

Ogni progetto tendente a ottenere il rilascio di una concessione a edificare deve essere corredato di una tavola che riproduca l'isolato interessato dalla richiesta, mettendo in risalto a tratto marcato i confini dell'area asservita e a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio.

I contro-lucidi degli isolati saranno forniti dall'ufficio tecnico comunale.

CAPO IV. DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO.

Art. 21 Definizioni delle destinazioni d'uso

Ai fini dell'applicazione del presente articolo le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziale;
- b) artigianale di servizio;
- c) alberghiera e ricettivo-complementare;
- d) direzionale,
- e) commerciale;
- f) commerciale all'ingrosso;
- g) trasporto di persone e merci;
- h) artigianale;
- i) industriale;
- l) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola;
- m) artigianale complementare all'attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestale all'assistenza delle macchine agricole;
- n) commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola;
- o) allevamento industriale in zona agricola;
- p) opera pubblica;
- q) opera di interesse pubblico.

Si definisce unità immobiliare il complesso di vani, ambienti, aree coperte, ecc. organizzati per una utilizzazione unitaria ed autonoma.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art. 22 Determinazione della destinazione d'uso degli immobili

Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in subordine, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento.

In caso di mancanza documentale della licenza, della concessione o autorizzazione edilizia e della qualificazione del N.C.E.U., dovrà essere presentata una perizia giurata sulle destinazioni d'uso in atto, redatta da un tecnico abilitato.

Art. 23 Mutamento di destinazione d'uso degli immobili

Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa o per più di 30 mq.

Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma precedente vengono superati in più interventi successivi.

Comunque ogni variazione della destinazione d'uso dei fabbricati o parte di essi, che costituisca unità immobiliare autonoma, come definita all'art. 21 è soggetta al preventivo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

Art. 24 Modifica funzionale della destinazione d'uso

Negli ambiti territoriali indicati al Titolo IMI delle presenti norme ove, per la delicatezza degli equilibri territoriali, sia in rapporto agli standard urbanistici che nell'obiettivo di salvaguardare aree con precise ragioni d'uso, la modifica funzionale della destinazione d'uso degli immobili è sottoposta al controllo urbanistico, ogni variazione della destinazione attuata senza l'esecuzione di opere edilizie tra le varie categorie indicate all'art. 21, che ecceda i limiti di cui all'art.23, è assoggettata al regime autorizzativo, a termine degli artt. 30 e 78 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52.

CAPO V. DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 25 Definizione delle categorie d'intervento

Le modalità di intervento relative agli edifici ed alle aree di pertinenza oggetto del presente PRGC vengono suddivise in due categorie. La prima comprende gli interventi aventi rilevanza urbanistica, la seconda gli interventi aventi rilevanza edilizia.

Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto:

- a) alla potenzialità insediativa e produttiva;
- b) alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l'interno; i
- c) alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi.

Nelle categorie di interventi di cui sopra sono compresi gli interventi indicati ai successivi artt. 26-27-29-30-31-32.

Sono interventi di rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica.

Nelle categorie di intervento di cui sopra sono compresi gli interventi indicati ai successivi artt. 33-34-35-36-37.

Sia all'atto della richiesta che all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia dovrà essere precisata la categoria di intervento di riferimento.

Per gli interventi di cui ai successivi artt. 34 e 36, oltre a quanto previsto dal regolamento edilizio, i progetti dovranno essere integrati come segue:

- per gli interventi di cui all'art.34, i disegni di rilievo delle piante, delle sezioni e dei prospetti dovranno essere eseguiti in scala non inferiore a 1/50 e dovranno essere corredati da disegni in scala maggiore riferiti a particolari

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

architettonici e costruttivi; oltre al rilievo strutturale dovrà essere eseguito un rilievo storico-critico e dovranno essere forniti elaborati relativi all'analisi storica, fisica e strutturale dell'edificio.

Dovrà inoltre essere fornito un rilievo o indicazione di ogni elemento esterno qualificante gli spazi aperti (alberatura, muri, pavimentazioni, ecc.).

È prescritta una documentazione fotografica degli spazi interni e delle varie fronti, oltre che di tutti gli elementi decorativi e costruttivi.

- Per gli interventi di cui all'art. 36, i rilievi potranno essere eseguiti alla scala 1/100. Dovrà in ogni caso essere fornita un'analisi storico-critica dell'edificio in modo da documentare esaurientemente le parti dell'edificio che occorre salvaguardare e quelle che possono essere ristrutturate o sostituite.

In tutti i casi sopra elencati dovranno inoltre essere fornite indicazioni precise in merito alle modalità attraverso le quali si attueranno gli interventi, in particolar modo per quanto concerne l'uso dei materiali, i consolidamenti, gli impianti tecnologici, i restauri e i ripristini delle facciate e delle coperture, le tinteggiature e gli elementi decorativi.

Art. 26 Interventi di nuova edificazione

Gli interventi di nuova edificazione sono quelli rivolti all'utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere con tradizionali metodi costruttivi o mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate.

Gli edifici di nuova edificazione vanno realizzati nelle aree e secondo gli indici parametrici individuati nelle cartografie di piano.

Gli edifici di nuova edificazione compresi all'interno del perimetro dei piani particolareggiati sono specificatamente indicati nelle tavole di progetto.

Art. 27 Interventi di ampliamento

Gli interventi di ampliamento sono rivolti alla creazione di nuovi spazi, in termine di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti.

Sono parimenti interventi di ampliamento quelli rivolti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.

Art. 28 Interventi di demolizione senza costruzione

Gli interventi di demolizione senza costruzione si applicano agli edifici, parti di edificio, manufatti edificati in epoca recente in contrasto con l'insieme edilizio o urbano di cui fanno parte.

La demolizione senza costruzione consiste nell'eliminazione completa dell'edificio, o di parte di esso.

Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione i manufatti di nessun valore ambientale e/o decorativo.

Salvo diversa indicazione delle tavole di piano le aree liberate a seguito della demolizione debbono rimanere inedificate.

Art. 29 Interventi di sostituzione edilizia (demolizione e sostituzione)

Gli interventi di sostituzione edilizia si applicano agli edifici o parti di edificio di recente edificazione e privi di valori architettonici e ambientali. Essi sono finalizzati a realizzare nuove costruzioni rispondenti a nuove necessità d'uso e meglio inserite nell'ambiente circostante dal punto di vista architettonico e morfologico di quelle preesistenti.

La sostituzione edilizia prevede la sostituzione di un organismo edilizio con altro organismo diverso per sedime e/o forma e/o volume.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

La sostituzione edilizia è prevista per quegli edifici compresi nel perimetro dei piani particolareggiati individuati nelle tavole di piano con apposito retino; è ammessa per tutti gli edifici esterni al perimetro dei piani particolareggiati, salvo diversa prescrizione cartografica o normativa.

Per i volumi condonati ai sensi delle leggi 47/1985 - 724/1994 e successive modifiche, il Sindaco avrà facoltà, tenuto conto: dello stato dei luoghi e previo parere favorevole della Commissione Edilizia, di consentire interventi di "sostituzione edilizia" anche in deroga alla normativa di zona, purché ciò non comporti cambio di destinazione d'uso. I nuovi edifici dovranno armonizzarsi con l'ambiente circostante.

Art. 30 Interventi di ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

L'intervento di ristrutturazione urbanistica comprende la realizzazione sistematica di interventi edilizi, la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 31 Interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso del precedente ed in particolare sono finalizzati:

- a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi,
- b) alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

La modalità di intervento dovrà garantire la conservazione di elementi architettonici puntuali caratterizzanti l'impianto, soluzioni tecniche, materiali tipici e disegno tipologico di facciate.

I materiali da impiegare nelle operazioni esterne dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle del contesto circostante.

Sono assoggettati alle modalità di intervento basate sulla ristrutturazione edilizia gli edifici che, avendo perso del tutto le connotazioni distributive e formali attinenti alla loro origine, o essendo risultati privi di interesse storico, artistico e/o ambientale in sede di indagine, possono essere radicalmente trasformati per meglio rispondere alle esigenze d'uso o per meglio inserirsi nel contesto urbano o nell'ambiente circostante.

Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla modifica del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

Qualora l'intervento di ristrutturazione edilizia riguardi edifici compresi in un ambito di valore storico, artistico o ambientale, gli interventi stessi devono essere rispettosi dei valori propri del contesto in cui l'edificio è inserito.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art. 32 Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale

Gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale sono quelli che, pur non rientrando negli interventi edilizi tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.

Essi sono rivolti principalmente:

- a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio, anche se attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola;
- b) alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
- c) alle operazioni sui corsi d'acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

Art.33 Interventi di manutenzione edilizia

Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare -o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, nè comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

Tali interventi che non comportano necessità di alcuna forma di autorizzazione o concessione riguardano in particolare:

- pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazione di materiali o delle tinte esistenti;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, manti di copertura, grondaie, canne fumarie, pavimentazioni esterne, senza alterazioni degli esistenti tipi di materiale, delle tinte delle tecnologie, e comunque a condizione che non vengano sostituite parti strutturali;
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienicosanitari o tecnologici;
- tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
- riparazione, sostituzione di infissi interni;
- riparazione di pavimenti interni.

Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli necessari per rinnovare, integrare o sostituire parti anche strutturali, nonché per realizzare, sostituire ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Essi si suddividono in due categorie, interventi di manutenzione straordinaria soggetti a denuncia, interventi di manutenzione straordinaria soggetti ad autorizzazione.

Sono interventi di manutenzione straordinaria, soggetti a denuncia, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- a) non interessino la parte esterna dei muri perimetrali, ad eccezione delle ipotesi previste dalla lettera e), non comportino modifiche della sagoma dell'edificio, né aumento del numero delle unità immobiliari, né la riorganizzazione totale dell'edificio, né modifiche alla destinazione d'uso;
- b) consistano nella sostituzione di solai interpiano senza modificazioni della quota d'imposta,
- c) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica;
- d) rispettino le originarie caratteristiche costruttive esterne qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee B1, o nelle zone ad aree equiparate;
- e) consistano nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici, purché vengano mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere, nella sostituzione dei serramenti esterni con mantenimento dell'aspetto tipologico e delle colorazioni in essere con cambiamento del tipo di materiale, o consistano nella integrazione e realizzazione di servizi igienico-sanitari.

Sono interventi di manutenzione straordinaria soggetti ad autorizzazione, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che eccedano le condizioni di cui ai punti a), b), c), d), e), qualora consistano:

- a) nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o cambiamento delle coloriture;
- b) nella sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e delle coloriture;
- c) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
- d) nella sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima ad esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

- e) nella sostituzione di solai interpiano con la modificazione della quota di imposta e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
- f) nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
- g) nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiosi, terrazzi ed ingressi;
- h) negli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

Per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 373/76, e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi interventi, finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico che comportino limitati aumenti volumetrici mediante l'impiego di pannelli isolanti e rivestimenti sia sulle pareti laterali che in copertura dello spessore massimo di cm.5, in deroga alle presenti norme ma nel rispetto delle norme del Codice Civile e fatti salvi i diritti di terzi per quanto concerne il rispetto delle distanze tra pareti finestrate e dai confini.

Gli interventi di cui al presente articolo non debbono comunque compromettere aspetti ambientali e paesaggistici.

Art.34 Interventi di restauro

Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici; formali e strutturali dell'organismo stesso (murature principali, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto, elementi architettonici e decorativi, forometria, ecc.), ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Essi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, prevedono inoltre l'eliminazione degli elementi aggiunti avvenuti in epoca posteriore alla costruzione originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dell'edificio.

Sono assoggettati a modalità d'intervento basate sul restauro gli edifici e i manufatti che non hanno avuto alterazioni sostanziali dell'organismo edilizio e contribuiscono in maniera determinante a ricollegare l'organismo urbano a momenti significativi della sua storia e della sua cultura.

Si precisa inoltre che per:

- Consolidamento, devono intendersi quelle operazioni che, conservando il sistema statico dell'organismo, ne consentano la sopravvivenza senza la sostituzione di elementi. Ad esempio, costituiscono interventi di consolidamento le opere di sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti, le riprese di murature e tutte le opere che rafforzano importanti elementi strutturali senza così portarne la sostituzione.
- Rinnovo, devono intendersi due ordini di operazioni: la prima strutturale, che deve essere limitata all'indispensabile, per le parti non recuperabili che debbono essere sostituite con altre di forma, natura e tecnologia uguale, analoga o compatibile con quelle sostituite; la seconda di ordine funzionale, finalizzata a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio con l'inserimento degli impianti tecnologici e dei servizi e di quant'altro necessario ad una corretta agibilità. Tali inserimenti dovranno essere previsti nella posizione più coerente col sistema distributivo del tipo edilizio e senza compromissione delle murature.
- Ripristino, devono intendersi gli interventi di ricostruzione di quelle parti originali dell'edificio, crollate, demolite o alterate che sono documentate in modo incontrovertibile (con foto, documenti, catasti, analisi filologica, ecc.) e la cui ricostruzione è indispensabile per la ricomposizione architettonica e materiali, tecnologie e forme uguali o analoghi agli originali.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art. 35 Interventi di conservazione tipologica

Si configura quale intervento di conservazione tipologica l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione e il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla Normativa urbanistica generale o particolareggiata.

A titolo di esemplificazione rientrano nella categoria degli interventi di conservazione tipologica il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uomo, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Art. 36 Interventi di risanamento conservativo

Si configura quale intervento di risanamento conservativo il complesso di operazioni volto a conservare gli elementi costitutivi principali dell'organismo edilizio ed in particolare tutti quegli elementi esterni di carattere morfologico, volumetrico e architettonico che si riallacciano senza contraffazioni alla cultura compositiva e costruttiva locale.

Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul risanamento conservativo gli edifici e i manufatti di origine storica che hanno mantenuto gli aspetti fondamentali morfologici, tipologici e costruttivi del manufatto originario.

Oltre a quanto ammesso nel "Restauro", nel "Risanamento conservativo" è ammesso anche il riassetto, la ricomposizione delle singole tipologie e la ridefinizione delle unità nel rispetto dell'impianto complessivo cui tali manufatti appartengono. Gli interventi non devono in ogni caso modificare la struttura muraria portante dell'edificio né i suoi caratteri architettonici interni ed esterni. Le coperture vanno mantenute nella forma e con i materiali esistenti con eventuale recupero dei sottotetti, ma senza nessuna sopraelevazione della copertura stessa.

Art. 37 Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica

Sono principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b) le demolizioni di edifici esistenti;
- c) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- d) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- e) la recinzione dei fondi;
- f) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero;
- g) i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica,
- h) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- i) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- l) la collocazione di cartelli o infissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- m) la collocazione di tende relative a locali d'affari, esercizi pubblici, negozi ecc.

CAPO VI. PROTEZIONE GEOLOGICA, IDROLOGICA E SISMICA.

Art. 38 Aree soggette ad esondazione

Le aree definite esondabili dallo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio del 4 giugno 1993 allegato al presente PRGC, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- 1) Aree comprese tra il limite di esondazione delle acque del fiume Tagliamento e la lama d'acqua dello spessore di cm. 30.

In queste aree, ubicate principalmente in località Braide, ai limiti dell'espansione urbana del Capoluogo, il piano di calpestio dei fabbricati deve essere impostato al di sopra di 30 cm dal piano campagna. Dovranno essere del fenomeno, rimanendo comunque esclusa la possibilità di realizzare scantinati o vani seminterrati. L'area di sedime della piazzola ecologica prevista in prossimità del depuratore fognario dovrà essere sopraelevata di almeno 50 cm, al fine di evitare fenomeni di dilavamento del materiale depositato in caso di piena del Fiume Tagliamento.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

2) Altre aree esondabili

In queste aree, costituite per lo più dalla piana di Bordano dove l'esondazione del fiume Tagliamento supera lo spessore della lama d'acqua di cui sopra e da alcuni lembi di territorio sul lago di Cavazzo compresi tra la riva e il piede del monte Naruint, non è ammessa alcuna edificazione.

Art. 39 Cave discariche

In tutto il territorio comunale è vietato aprire nuove cave; le eventuali cave esistenti dovranno essere chiuse e i terreni interessati dovranno essere sistemati con opportuni interventi di ripristino ambientale.

Le aree assegnate alla funzione di discarica di materiali lapidei, di rottami metallici e di residui solidi urbani dovranno essere identificate di volta in volta con provvedimento del Consiglio Comunale nel quale dovranno essere indicate la natura della discarica, la quantità di materiale depositabile, le modalità e la durata della discarica.

Art. 40 Aree a rischio valanghivo

Il territorio a rischio di valanghe è evidenziato nella relazione geomorfologica allegata al PRGC nonché nelle tavole di piano. In tale territorio è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere inerenti alla difesa ed al consolidamento del suolo e del sottosuolo, a restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla tutela, miglioramento e manutenzione del patrimonio boschivo. Sugli edifici sono possibili tutti gli interventi previsti al Titolo II, Capo V, con esclusione di quelli di cui agli artt. 26-27-29-30-31.

Art. 41 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale

La cartografia di piano evidenzia le aree sottoposte al vincolo idrogeologico o forestale di cui al R.D.L. n.3267 del 30 dicembre 1923 e successivo regolamento R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. Il vincolo, che interessa pressoché l'intero territorio comunale, restano esclusi gli abitati del Capoluogo e della frazione di Interneppo oltre la piana di Bordano, è finalizzato ad evitare che i terreni di qualsiasi natura e destinazione possano subire, con danno pubblico, demolizioni, perdita di stabilità o turbare le acque.

Nelle aree vincolate qualsiasi intervento ammesso dal PRGC deve conformarsi alla normativa generale vigente sulla protezione idrogeologica ed ottenere le relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno alterare la situazione geostatica dei versanti.

Le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti e terrazzamenti), presenti per lo più nelle pendici del monte Naruint e nella zona collinare di Interneppo, vanno tutelate e consolidate.

Art. 42 Aree di controllo sismico e geologico e di rispetto geostatico

Le nuove costruzioni, le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di ristrutturazione che comportino il rinnovo o la sostituzione di parti anche strutturali, devono risultare compatibili con la vigente normativa sismica.

Sono aree assoggettate a controllo geologico e valanghivo le aree nelle quali qualsiasi alterazione dell'assetto attuale può essere fonte di pericolo o di danno a causa delle scadenti condizioni geotecniche o geomeccaniche del terreno, nonché quelle suscettibili di alluvionamenti o soggette alla eventualità di frane o smottamenti.

Nelle aree comprese entro il limite di rispetto geostatico, e in quelle corrispondenti alle doline, evidenziate nello studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del 4 giugno 1993, allegato al piano, non è ammessa nessuna edificazione. Gli interventi previsti dalla normativa di zona sono consentiti previa accurata verifica analitica della stabilità e dinamica del terreno. Sugli edifici sono possibili tutti gli interventi previsti al titolo II, Capo V, con esclusione di quelli di cui agli artt. 26-27- 29-30-31.

Ogni progetto dovrà essere accompagnato da un'analisi geologica delle condizioni di stabilità, delle proprietà meccaniche dei terreni di fondazione e da proposte eventuali di difesa.

Art. 43 Corsi d'acqua

Tutti i corsi naturali d'acqua, fossi, rogge anche se privi d'acqua corrente ma che comunque fanno parte del reticolo idrografico costante o saltuario del territorio comunale, non devono essere modificati o subire alterazioni od ostruiti.

Essi devono essere opportunamente ripuliti, protetti e arginati, con gli alvei e le aree solenali sgombri da ogni ostacolo, dimensionati e arginati in modo tale da poter accogliere e contenere anche quelle "piene eccezionali" che prevedibilmente sono destinate a ripresentarsi ogni 50-100 o più anni.

È esclusa la loro artificializzazione, comprendendo in questa non solo la rettificazione dei torrenti ma anche la cementificazione delle sponde, salvo che essa sia imposta da particolari esigenze igieniche, ecologiche, funzionali e di sicurezza.

Eventuali interventi di pulizia o di sistemazione delle rogge e dei fossati dovranno prevedere scarpate inclinate non più di 33° rispetto all'orizzonte.

L'attività edificatoria in prossimità dei corsi d'acqua demaniali nonché la loro sistemazione è subordinata a quanto previsto dal R.D. 25 luglio 1904, n. 323, Testo Unico sulle acque pubbliche.

Le zone di risorgiva indicate dallo studio geomorfologico del 4 giugno 1993 allegato al PRGC e nelle tavole di piano vanno difese dall'erosione regressiva. I relativi interventi dovranno essere realizzati con copertura della 'zona con ciottoli per uno spessore di 30/40 cm. e piantumazione di specie arboree scelte tra quelle indicate dal progetto del parco naturale del Tagliamento.

CAPO VII. NORME GENERALI E SPECIALI.

Art. 44 Destinazione d'uso dei suoli

La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei piani di intervento preventivo e nei progetti di intervento diretto e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti norme.

Art. 45 Decoro dell'ambiente urbano

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. Il Comune ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di oggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

Art. 46 Tutela e sviluppo del verde nei tessuti urbani

Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo speciale il verde. In tutti i progetti soggetti a concessione gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria, con eventuale relativa documentazione fotografica. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali e osservando allo scopo la distanza minima di ml. 5.00 da tutti gli scavi (fondazioni, canalizzazioni ecc.) dalla base del tronco (colletto). L'abbattimento delle piante esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto dal progetto approvato. Ogni pianta abbattuta in base al progetto deve essere sostituita da altre in numero variabile da una a tre secondo le specie poste a dimora su area prossima all'interno del lotto nel modo e con le caratteristiche di seguito specificati.

In tutti i progetti per concessioni sarà incluso il progetto della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi ecc.), precisando la denominazione di alberi e arbusti.

Sulle aree delle zone per insediamenti a prevalenza residenziali e delle zone pubbliche e di interesse generale, dovranno essere poste a dimora all'atto della costruzione e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decedute), nuove piante di alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 100 mq. di superficie fondiaria, oltre a essenze arbustive nella misura di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie fondiaria. La scelta delle essenze delle alberature e degli arbusti destinati a rispettare la quota di cui sopra, deve essere fatta preferibilmente con essenze arboree autoctone.

Almeno il 70% degli alberi complessivamente messi a dimora devono essere latifoglie. La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle viste relative.

In relazione alla difesa e allo sviluppo del patrimonio arboreo, il sindaco potrà richiedere alle proprietà particolari cautele nella manutenzione delle piante malate e la relativa ripiantumazione.

Il progetto relativo a sistemazioni a verde non connesse a interventi edilizi deve consistere almeno in una planimetria in scala non inferiore a 1:500, riportante l'indicazione delle piante ad alto fusto.

Art. 47 Programmi integrati di riqualificazione

I programmi integrati di riqualificazione sono promossi dal Comune al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale.

Per la concreta disciplina dell'istituto si rimanda alla vigente normativa statale e regionale.

Art.48 Parcheggi

a) Parcheggi residenziali.

Nelle nuove costruzioni, compreso l'ampliamento, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione e comunque nella misura prevista 'dalla' legislazione vigente. Essi devono essere ricavati nelle aree di pertinenza del lotto ovvero in prossimità dell'immobile.

b) Parcheggi per esercizi commerciali al dettaglio < 400 mq.

Nelle nuove costruzioni, compresa la ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso, ampliamento della superficie commerciale, debbono essere reperiti appositi spazi da riservare a parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'esercizio stesso.

c) Parcheggi per attività terziaria.

Nelle nuove costruzioni aventi destinazione d'uso artigianale di servizio, direzionale, agricola, artigianale complementare all'attività agricola, commerciale complementare all'attività agricola, compresa la ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso, debbono essere ricavati appositi spazi da riservare a parcheggi nella seguente misura:

- 1) Parcheggi stanziali: un posto macchina ogni due addetti;
- 2) Parcheggi di relazione: 80% della superficie utile degli edifici.

Tali parcheggi devono essere ricavati nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile.

d) Parcheggi per attrezzature collettive e di interesse generale.

Nelle nuove costruzioni, compresa la ristrutturazione edilizia con cambio della destinazione d'uso, ampliamento della superficie utile, debbono essere riservati appositi spazi da riservare a parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici o di parte di essi, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'edificio stesso.

e) Parcheggi per attività alberghiera

Nelle nuove costruzioni, compresa la ristrutturazione edilizia con cambio della destinazione d'uso, debbono essere riservati appositi spazi da riservare a parcheggi stanziali e di relazione nella seguente misura:

- 1) Parcheggi stanziali: un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione;
- 2) Parcheggi di relazione: un posto auto ogni due posti letto convenzionali, sei posti auto ogni 100 metri quadrati di superficie destinata a bar o ristorante.

f) Parcheggi per attività industriali e artigianali

Nelle nuove costruzioni, compresa la ristrutturazione edilizia con cambio della destinazione d'uso, debbono essere ricavati appositi spazi da riservare a parcheggi stanziali e di relazione nella seguente misura:

- 1) Parcheggi stanziali: un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di un posto macchina,
- 2) Parcheggi di relazione: 30% della superficie utile degli edifici.

Essi debbono essere ricavati nelle aree di pertinenza del lotto ovvero in prossimità dell'immobile.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall'art. 41 sexies della legge n.1150 del 1942 come modificata dall'art. 2 della legge n. 122 del 1989. Tali parcheggi sono funzionalmente legati all'edificio ed alle sue aree di pertinenza fondiaria e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di pertinenza secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della medesima legge 122/1989.

I parcheggi di relazione di cui al presente articolo, aggiuntivi a quelli stanziali, sono destinati a servizio dei singoli insediamenti, in funzione di fruitori e visitatori esterni.

Nell'ipotesi in cui risulta impossibile o urbanisticamente inopportuno reperire i parcheggi di relazione, il Consiglio Comunale potrà consentire la monetizzazione, secondo quanto previsto da apposita deliberazione consiliare, finalizzata alla realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico da parte del Comune.

Nei fabbricati esistenti possono essere ricavati, nel sottosuolo o al piano terra dei fabbricati stessi, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari.

Dove ciò non sia possibile, può essere consentita, tenuto conto dello stato dei luoghi, e fermi restando i vincoli e le limitazioni previste dalle presenti norme, la realizzazione di autorimesse nel limite dello standard di legge, anche in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, salvo il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile e a condizione che l'altezza media non superi i ml. 2,40.

Le autorimesse che siano realizzate in deroga, ai sensi del precedente comma, sono legate da vincolo di pertinenzialità alle singole unità immobiliari cui ineriscono e non rilevano ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati per la nuova edificazione su fondi contigui.

Le autorimesse realizzate all'esterno degli edifici, sono ammesse nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la copertura delle autorimesse interrato dovrà essere sistemata a "tetto giardino" e predisposta per ricevere piantumazioni erbacee ed arbustive
- b) per le autorimesse fuori terra dovranno essere osservati criteri di progettazione, per l'inserimento nel contesto.

Non è ammessa l'installazione di box prefabbricati in lamiera.

Art. 49 Reti ed impianti infrastrutturali

In tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal PRGC, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condotte, ecc. necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi canalizzati pubblici (telefono, gas, metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

La concessione edilizia relativa riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona. In particolare all'interno delle zone residenziali le reti elettriche e telefoniche dovranno essere interrate.

Art. 50 Deroghe

Entro le zone destinate a pubblici servizi, è consentita la realizzazione in deroga ai parametri edilizi stabiliti in via generale dal PRGC, conformemente ai disposti dell'art. 41 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52, di opere pubbliche.

È inoltre consentita la realizzazione di impianti tecnologici o di interesse pubblico, in deroga alle specifiche norme di zona, purché compatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale stabiliti dal PRGC per le singole zone interessate.

Il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni di cui ai precedenti commi, è subordinato all'approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio Comunale.

Per le residenze in zona agricola è comunque ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari nei termini indicati dall'art. 41 della L.R. n. 52 del 1991 come integrato dall'art. 1 della L.R. n. 1 del 1994. Parimenti per gli annessi rustici ed accessori in zona agricola, sono ammessi interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione ad uso esclusivamente residenziale.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

TITOLO III. DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE.

CAPO I. DIVISIONE IN ZONE.

Art.51 Suddivisione in zone del territorio comunale

Al fine della salvaguardia degli ambienti storico e naturali, della trasformazione e dello sviluppo equilibrati, il territorio comunale è suddiviso in zone urbanistiche sulle quali si applicano le norme precisate agli articoli successivi.

Le zone urbanistiche sono così classificate:

- I. Zone omogenee di tipo B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale.
- II. Zone omogenee di tipo C: parti del territorio destinate a nuovi | insediamenti residenziali.
- III. Zone omogenee di tipo D: parti del territorio destinate a insediamenti industriali e artigianali.
- IV. Zone omogenee di tipo E: parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.
- V. Zone del Piano di conservazione e sviluppo del parco del Tagliamento: la parte nord.
- VI. Zone di tipo V: parti del territorio antropizzato destinate a verde privato.
- VII. Zone pubbliche e di interesse generale: parti del territorio da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche di interesse generale.
- VIII. Zone soggette a vincolo speciale: parti del territorio preposte alla tutela delle risorse ambientali, per la realizzazione delle previsioni di piano e per la protezione delle infrastrutture comunali e di interesse sovracomunale.

Il PRGC individua inoltre gli ambiti territoriali particolarmente significativi, nei quali le trasformazioni urbanistiche ed edilizie presuppongono una progettazione urbanistica particolareggiata o attuativa.

CAPO II ZONE OMOGENEE DI TIPO B - PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Art.52 Definizioni

Sono classificate dal PRGC come zone territoriali omogenee di tipo B) le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi totalmente o parzialmente edificati a prevalente destinazione residenziale.

Nella definizione di esse corrisponde l'individuazione del territorio urbanizzato operata dal piano tramite la perimetrazione chiusa ed ininterrotta di tutte le aree edificate con continuità e dei lotti interclusi.

A tali zone omogenee corrispondono per lo più tessuti urbani, affini per morfologia urbana e tipologia edilizia, ricostituiti o sorti ex novo nell'ambito del vasto e complesso programma di ricostruzione e rinascita del paese, posto che quelli originari sono stati quasi totalmente distrutti dagli eventi tellurici del 1976.

Per le medesime zone il PRGC prevede interventi atti al consolidamento, recupero, riqualificazione e vitalizzazione delle strutture edificate, destinate allo svolgimento delle funzioni residenziali e delle attività di servizio complementari alla residenza, in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme.

Gli interventi ivi ammessi sono rivolti alla edificazione dei lotti liberi per il completamento del tessuto residenziale esistente, 'alla realizzazione di costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali o ricreativi, istituzioni pubbliche o rappresentative, associazioni culturali e- religiose, attività commerciali e di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigiani, purché non rumorosi né comunque classificati insalubri di prima classe, e in genere tutte le attività che non comportino disturbo e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.53 Classificazione delle zone omogenee di tipo B)

In relazione alle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di progetto del PRGC, le zone omogenee di tipo B), sono suddivise, in funzione delle possibilità di intervento ammesse e delle relative modalità di attuazione, nelle seguenti categorie:

- zone omogenee B1, zone edificate consolidate
- zone omogenee B2, zone edificate di integrazione e di completamento.

Art.54 Zone omogenee B1, zone edificate consolidate

Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale il cui tessuto edilizio, per lo più di recente formazione, è stato ricostruito nell'impianto urbano storico attraverso un disegno unitario risalente ai piani particolareggiati di ricostruzione di cui alla legge regionale Friuli-Venezia Giulia n.63 del 1976.

Tali zone, caratterizzate da agglomerati compatti che mantengono un assetto morfologico e tipologico omogeneo, pur non costituendo un insieme di valori storici, artistici, culturali e ambientali, presentano tuttavia l'esigenza, per le loro particolari condizioni architettonico-ambientali, di essere tutelate, valorizzate e vitalizzate.

Per esse il PRGC prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico e la salvaguardia funzionale, relativa alle destinazioni d'uso.

Queste zone il cui perimetro coincide approssimativamente con quello dei relativi piani particolareggiati di ricostruzione, riguardano il centro di Bordano capoluogo, il borgo Sella Grande e la parte orientale dell'abitato della frazione di Interneppo.

Le destinazioni d'uso delle aree, nell'ambito delle quali il Piano si attua per intervento diretto, sono le seguenti:

- residenze;
- servizi sociali pubblici e privati;
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico;
- sedi di associazioni culturali e religiose;
- pubblici esercizi limitatamente a quelli per la ristorazione, somministrazione di bevande e simili;
- attività artigianali di produzione e di servizio, purché non nocive né moleste, con superficie occupata non superiore a mq. 300 per ciascuna unità;
- attività commerciali al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 400 mq;
- sedi di uffici pubblici e privati;
- locali di divertimento;
- attrezzature religiose;
- attrezzature ricettive,
- attrezzature ricreative e di spettacolo;
- autorimesse di uso pubblico.

Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi previsti al titolo II, capo III, delle presenti norme, fatta eccezione per quanto previsto agli artt. 26-29-30. Solo nel caso di intervento di riqualificazione complessiva dell'intero fabbricato, è ammesso un ampliamento "una tantum" massimo di 150 mc nel rispetto delle norme del Codice Civile e della distanza di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente per quest'ultima alla parte di altezza di prospetto dell'edificio interessato alla contrapposizione diretta con gli edifici contermini.

È ammessa l'edificazione a confine, previo accordo formale tra le parti. Le aree di pertinenza degli edifici e le aree inedificate sono inedificabili, salvo diversa indicazione cartografica. Il corretto uso degli spazi liberi qualifica e valorizza l'ambiente urbano; a tal fine sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e alla conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, delle alberature, delle siepi, ecc., nonché alla rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei luoghi e dell'abitato. Spetta al Comune ordinare gli interventi diretti al recupero delle situazioni degradate.

È comunque ammessa la costruzione di locali interrati di pertinenza alla residenza, a condizione che l'intervento non rechi danno ad essenze arboree pregiate e che venga adeguatamente ripristinata a 'verde la soprastante superficie esterna e che non vengano realizzate rampe o scale esterne deturpanti per l'ambiente.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Tutte le recinzioni vanno mantenute in buono stato.

La realizzazione di eventuali nuove recinzioni può essere fatta nel rispetto delle tipologie originarie favorendo l'utilizzo di materiali tradizionali con esclusione di quelle formate con elementi cementizi prefabbricati.

Nell'interno del perimetro della zona B1, tutti gli spazi pubblici o aperti alla pubblica circolazione, strade, piazze, parcheggi, passaggi pedonali, scalinate, ecc., dovranno essere curati con particolare attenzione.

L'illuminazione pubblica sarà resa omogenea, con punti luminosi a luce bianca e con sostegni semplici.

Le aree scoperte non definite dovranno essere oggetto di specifico progetto.

Art.55 Zone omogenee B2, zone edificate di integrazione e completamento

Sono le zone di prevalenza residenziale di recente formazione o in via di completamento che non presentano valori storico ambientali da salvaguardare.

Esse sono costituite prevalentemente da aree, contermini o prossime alle zone omogenee B1), parzialmente o interamente edificate secondo assetti urbanistici precostituiti o casuali.

Nell'ambito di esse il PRGC delimita, ai sensi dell'art.4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 1986 n.18, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Negli edifici compresi in dette zone, salvo diverse prescrizioni cartografiche, sono ammessi tutti gli interventi previsti dal capo V, del titolo II, delle presenti norme.

Gli ampliamenti o nuove costruzioni sono ammessi nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- altezza massima: ml. 8,50
- distanza minima dai confini di proprietà: ml. 5
- distanza minima tra gli edifici: ml. 10
- distanza minima tra pareti finestrate: ml. 10,00
- distanza minima dalle strade: ml. 5
- indice di edificabilità fondiaria: 1,2 mc/mq nelle aree esterne ai comparti di cui all'ultimo comma del presente articolo e 0,8 mc/mq nelle aree incluse nei comparti stessi.

Sono ammesse le sopraelevazioni degli edifici preesistenti alla data di adozione del PRGC nel rispetto del sedime esistente anche in deroga alle distanze fissate dal presente articolo, ma in conformità a quelle previste dal Codice Civile.

Sono ammessi gli ampliamenti in allineamento lungo le strade anche se a distanza inferiore a 5 ml. dalle stesse.

Sono ammesse anche nuove costruzioni in allineamento lungo le strade, a condizione che le stesse costituiscano con le preesistenze un fronte tipologicamente e morfologicamente omogeneo. È comunque ammessa la costruzione in aderenza, purché avvenga a parità di fronte e di numero di piani e l'edificazione a confine previo accordo formale tra le parti.

~~In deroga agli indici edilizi, è ammesso, indipendentemente dalle prescrizioni urbanistiche di zona, un ampliamento "una tantum" massimo di 150 mc nel rispetto delle norme del Codice Civile e della distanza di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.~~

In deroga agli indici edilizi, è ammesso, indipendentemente dalle prescrizioni di zona, un ampliamento "una Tantum" massimo di 150 mc. Nel rispetto delle norme del Codice Civile e della distanza di ml 10 tra due pareti finestrate.

In tale ipotesi:

- a) la costruzione dovrà assumere i caratteri strutturali, formali, gli elementi esterni e i particolari di rilievo secondo le prescrizioni di zona. In ogni caso la costruzione stessa dovrà armonizzarsi anche con l'ambiente circostante;
- b) è ammessa l'edificazione a confine previo accordo formale tra le parti confinanti.

Nella zona sono ammesse le destinazioni d'uso previste per la zona omogenea B1.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

In dette zone il PRGC si attua per intervento diretto, ad eccezione delle aree rientranti nei comparti indicati nelle tavole in scala 1:2000, ove è obbligatorio l'intervento preventivo.

CAPO III. ZONE OMOGENEE DI TIPO C - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Art.56 Definizioni

Ai fini della disciplina d'uso del territorio sono considerate zone territoriali omogenee di tipo le parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali previsti. dal PRGC atti per lo più ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato per la comunità di Bordano nell'arco decennale di operatività del PRGC.

Art.57 Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse in queste zone sono residenziale, artigianale di servizio (barbieri, parrucchieri, calzolai, arrotini, sartorie, laboratori odontotecnici, laboratori per riparazione di apparecchiature elettriche ed elettrotecniche, panifici, pasticcerie, gelaterie, corniciai. e similari), commerciale al dettaglio, sedi di uffici pubblici e privati, locali di divertimento.

Non sono ammessi i locali ad uso deposito, costituenti unità immobiliare autonoma, non collegati direttamente con l'attività commerciale al minuto. Sono ammesse inoltre le seguenti destinazioni d'uso: servizi sociali pubblici o privati; sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; pubblici esercizi limitatamente a quelli per la ristorazione, somministrazione di bevande e simili; attività artigianali di produzione purché non nocive né moleste, con superficie occupata non superiore a mq. 300 per ciascuna unità; attrezzature ricreative e di spettacolo; autorimesse di uso pubblico; attrezzature religiose e ricettive; impianti per la distribuzione di carburanti.

Modalità attuative e contenuti dei piani attuativi sono specificati nelle schede normative di cui all'art. 107 delle presenti norme.

Art.58 Procedure di attuazione

In tali zone il PRGC si attua esclusivamente per intervento urbanistico preventivo, piano regolatore particolareggiato comunale di iniziative pubblica o privata, piano per l'edilizia economica e popolare, in conformità con le indicazioni grafiche riportate nelle tavole di PRGC e relativo ad una superficie minima di intervento corrispondente alle perimetrazioni di comparto di attuazione indicate nelle medesime tavole di PRGC.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

CAPO IV. ZONE OMOGENEE DI TIPO D - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Art.59 Definizioni

Sono tali le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali ed artigianali perimetrare dal PRGC.

Art.60 Classificazione

Nell'ambito dell'intero territorio comunale il PRGC individua un'unica zona industriale e artigianale, che viene classificata quale zona omogenea di tipo D2, corrispondente al piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi di carattere 'industriale e artigianale esistente, già infrastrutturato e parzialmente edificato, ubicato in prossimità del Capoluogo, formato ed approvato ai sensi dell'art.27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'edificazione in tale zona è soggetta alle indicazioni normative dettate dal PIP e dal successivo art.61.

Per le eventuali variazioni al medesimo PIP valgono, tra l'altro, le norme dei successivi artt. 61-62-63.

L'assetto urbanistico di tale piano costituisce obiettivo invariante del PRGC ai sensi dell'art. 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52.

Art.61 Destinazioni d'uso

In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- a) impianti industriali ed artigianali
- b) depositi e magazzini di materie prime e/o prodotti finiti purché pertinenze di attività produttive presenti nella stessa zona D, o insediate in altri ambiti del territorio comunale.
- c) servizi tecnici amministrativi degli impianti industriali e artigianali.

Tali attività non devono produrre, durante il ciclo produttivo, rifiuti solidi tossici e/o nocivi. Per le medesime attività saranno ammessi scarichi collegati con la pubblica fognatura limitatamente a quelli assimilabili ai civili ovvero per le sole acque che presentino valori rientranti nei limiti imposti dalla tabella A1 del P.G.R.A.

È ammessa la realizzazione dell'abitazione del personale di custodia ovvero del proprietario per un massimo di 500 mc. la quale dovrà essere incorporata senza soluzione di continuità nell'edificio principale a destinazione produttiva.

Art.62 Parametri urbanistici ed edilizi

Per l'attuazione delle zonesi applicano i seguenti indici urbanistici ed edilizi:

- rapporto di copertura territoriale: mq/mq: 0,50
- distanza dei fabbricati dai confini: ml. 10,00
- verde attrezzato: 10% St;
- spazi pubblici (per attività collettive, verde pubblico, ecc.): 10 mq/addetto
- parcheggi pubblici di relazione, da ricavare al di fuori dei lotti fondiari, in misura non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici
- parcheggi stanziali, da ricavare nell'ambito delle aree di pertinenza dell'immobile in misura non inferiore di un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di un posto macchina.

Non sono ammessi locali interrati o seminterrati.

Art.63 Caratteristiche degli interventi edilizi

Negli interventi edilizi l'utilizzazione dei materiali, la composizione degli elementi tecnico-costruttivi spaziali, la configurazione delle forme architettoniche, devono essere congruenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto.

I rivestimenti esterni degli edifici vanno realizzati possibilmente attraverso l'impiego di materiali che si avvicinino a quelli tradizionali. Per il manto di copertura è prescritto l'uso di materiali che conseguano il minor impatto visivo.

Le norme del presente articolo prevalgono su quelle attuative dello strumento urbanistico esecutivo indicato all'art. 60.

CAPO V. ZONE OMOGENEE DI TIPO E - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USI AGRICOLI E FORESTALI

Art.64 Definizioni

Le zone agricole e forestali sono tutte le parti del territorio comunale destinate all'esercizio di attività agricole e forestali, ovvero recuperabili a tali attività produttive o comunque destinate ad attività direttamente connesse con le produzioni agricole e forestali.

Per tali zone il PRGC in conformità con le scelte programmatiche del Piano Urbanistico Regionale Generale della Regione Friuli-Venezia Giulia, regola e disciplina gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie che incidono sul patrimonio dei beni naturali, ambientali, culturali e civili del territorio al fine di tutelare e promuovere:

- il corretto utilizzo delle risorse fisiche del territorio;
- lo sviluppo, il rafforzamento la riqualificazione delle unità tecnico economiche e produttive;
- la valorizzazione del patrimonio produttivo edilizio ed infrastrutturale esistente;
- la programmazione e lo sviluppo delle attività e dei servizi a diretto supporto della funzione produttiva primaria;
- l'incentivazione di nuove attività compatibili con l'esigenza di tutela e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio
- lo sviluppo delle attività agroturistiche.

Interventi di nuova edificazione o trasformazione d'uso del suolo che non siano al diretto servizio delle produzioni agricole o forestali e delle esigenze economiche e culturali od in contrasto con le finalità produttive del territorio agricolo e forestale sono incompatibili con la destinazione d'uso delle zone agricole e forestali e pertanto non sono ammessi in queste zone.

Conseguentemente il PRGC individua con apposita destinazione di zona le parti del territorio esclusivamente riservate agli usi agricoli e forestali e disciplina i nuovi interventi ammessi in rigorosa dipendenza degli obiettivi indicati favorendo comunque al contempo il massimo recupero del patrimonio esistente.

Ai fini dell'applicazione del PRGC, sono considerate attività agricole quelle previste dall'art.2135 del Codice Civile nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali. Inoltre ai fini dell'applicazione del medesimo PRGC, sono considerate connesse a quelle agricole le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole:

- a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
- b) le attività faunistico-venatorie;
- c) le attività di agriturismo;
- d) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art.65 Classificazione delle zone agricole e forestali

In relazione alle indicazioni grafiche riportate nelle tavole di PRGC, le zone omogenee di tipo E), sono suddivise, in funzione delle possibilità di intervento ammesse e delle relative modalità di attuazione, nelle seguenti categorie:

- zone omogenee E2, riguardano le zone agricole e forestali ricadenti negli "ambiti boschivi", di cui all'art. 6 del PURG
- zone omogenee E3, riguardano le zone agricole e forestali ricadenti negli "ambiti silvo-zootecnici", di cui all'art. 7 del PURG
- zone omogenee E4, riguardano le zone agricole e forestali ricadenti negli "ambiti di interesse agricolo-paesaggistico" di cui all'art.8 del PURG

Per dette zone oltre alle norme specifiche relative alle singole zone valgono anche le norme di carattere generale di cui ai successivi artt. 68-69-70-71- 72-73-74-75-76-101-103-104-105-106 per quanto compatibili con le stesse norme specifiche.

Art.66 Zone omogenee E2, zone agricole e forestali ricadenti negli "ambiti boschivi"

Comprendono le parti del territorio comunale costituite prevalentemente da boschi. Queste zone, comprese negli ambiti boschivi individuati dal PURG o di fatto presenti nel territorio, costituiscono un patrimonio da tutelare soprattutto in

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

considerazione dell'importante ruolo di difesa idrogeologica da esso svolto. Esse sono concentrate essenzialmente nel monte Naruvint e nella sottostante zona collinare.

Caratterizzate da una rilevante diffusione del carpino nero, pino nero, castagno, orniello, roverella, betulla sono sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e del mantenimento del paesaggio.

In tali zone sono esclusi tassativamente interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

In esse sono ammessi il recupero dei fabbricati e manufatti edilizi esistenti (malghe, casere, stavoli) anche in condizioni di rudere, il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri, delle piazzole esistenti in funzione delle attrezzature minime per la diffusione delle attività escursionistiche con un indice di fabbricabilità non superiore a 0,01 mc/mq, interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla tutela, miglioramento e manutenzione del patrimonio boschivo, alla difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

Escludendo la realizzazione della strada interpodereale "Piani di Vals", il cui tracciato è indicato nella tavola di piano P. e gli altri interventi di manutenzione del patrimonio forestale, gli altri interventi ammessi dalle norme di cui al presente articolo si attuano attraverso i piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa pubblica o privata.

Art.67 Zone omogenee E3, zone agricole e forestali ricadenti negli "ambiti silvo- zootecnici"

Queste zone, ubicate per lo più nei pendii del monte Naruvint, comprendono parti del territorio comunale di natura montana e collinare ove l'agricoltura è ancora presente, ma deve essere condotta con particolari limitazioni e cautele in relazione a situazioni idrogeologiche particolari, presenze naturalistiche.

Esse rientrano negli "ambiti silvo-zootecnici" individuati dal piano urbanistico regionale generale o di fatto presenti nel territorio.

Obiettivi da perseguirsi attraverso l'attuazione del PRGC sono: promuovere la valorizzazione ad uso sociale delle aree più qualificate sotto il profilo ambientale; assicurare la difesa idrogeologica e la conservazione delle caratteristiche naturalistiche; agevolare l'attuazione di appropriati interventi di incentivazione economica volti a determinare l'inversione dei fenomeni di spopolamento.

Lo stesso PRGC tende ad intensificare le azioni programmatiche volte allo sviluppo del patrimonio forestale, attraverso la definizione di una silvo coltura con finalità prevalentemente naturalistiche.

In tali zone sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti al precedente art. 66. L'edificazione di allevamenti intensivi è vietata.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.68 Zone omogenee E4, zone agricole e forestali ricadenti negli "ambiti di interesse agricolo paesaggistico"

Comprendono le parti del territorio comunale ove, pur con notevole presenza di aree attualmente destinate a colture, esiste una caratterizzazione a qualificanti valori ambientali e storico-culturali tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica.

Tale territorio corrisponde alle zone agricole e forestali ricadenti negli "ambiti di preminente interesse agricolo" individuati dal piano urbanistico generale regionale o di fatto presenti nel territorio.

Esso è pressoché privo di aziende agricole organizzate sul piano produttivo ma gode di notevole caratterizzazione paesaggistica. Per lo più ubicato tra il fiume Tagliamento l'abitato del Capoluogo e le pendici dei monti San Simeone e Naruvint, contiene elementi tipici del paesaggio rurale tradizionale del fondo valle. Al momento il territorio a causa dell'elevata frammentazione della maglia poderale, non si presta allo svolgimento di una efficiente attività produttiva nel settore primario.

Il piano tende al conseguimento della salvaguardia del paesaggio rurale. In queste zone sono ammessi i seguenti interventi:

- 1) edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153;
- 2) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o forestali o destinati all'attività per l'assistenza e manutenzione delle macchine agricole;
- 3) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini e annessi rustici);
- 4) edifici per allevamenti ovicunicoli e di suini a conduzione familiare fino alla superficie utile di 20 mq.

Non sono invece ammessi edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve essere almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento. Per gli allevamenti suinicoli di cui al punto 4) il progetto deve indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui ai punti 1),2) e 3) è subordinato alla trascrizione nei registri immobiliari, dell'impegno, mediante atti, d'obbligo, a rispettare la destinazione d'uso stabilita nel progetto.

Per gli edifici di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- a) edifici ad uso abitazione
 - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,01 mc/mq.
 - altezza massima: ml. 6,50
 - distanza minima dalle strade: ml. 10,00
 - distanza minima dai confini: ml.5,00
- b) edifici agricoli
 - indice di fabbricabilità (riferito alla superficie totale di pertinenza): 0,03 me/mq
 - altezza massima: ml.6,50, salvo altezze superiori per impianti tecnologici (silos, ecc.)
 - rapporto di copertura (riferito alla superficie del lotto su cui insistono gli edifici): 0,25 mq/mq
 - distanza minima dalle strade: ml. 10,00%
 - distanza minima dai confini: ml. 5,00

Le stalle vanno ubicate a non meno di ml. 250 dai centri abitati. Esse debbono inoltre distare almeno 200 metri da acque pubbliche, di cui al RD. 25.7.1904, n.523.

Ai fini dell'applicazione di parametri edilizi ed urbanistici previsti dalle presenti norme possono essere prese in considerazione, oltre alle normali superfici comprese nelle zone omogenee E4, anche le fasce di rispetto stradale, cimiteriale e dei corsi d'acqua, le aree di rispetto alle infrastrutture energetiche e ad impianti tecnologici.

In dette zone il PRGC si attua per intervento diretto, ad eccezione degli interventi di cui al punto 3) per i quali è obbligatoria la preventiva approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica e/o privata.

Per gli edifici preesistenti alla data di adozione del PRGC è ammesso l'ampliamento nella misura massima del 30% della superficie lorda.

I fabbricati ad uso stalla censiti nelle tavole di PRGC con il n. 584 e n. 585 potranno essere ampliati nella misura massima di mc. 400 in deroga agli indici edilizi, al fine di potenziare, riqualificare e migliorare la struttura produttiva aziendale. Tali ampliamenti si attuano per intervento diretto.

Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse sono consentite alle seguenti condizioni:

- 1) l'azienda agricola per realizzare nuove costruzioni rurali deve mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori a:
 - a) 0,8 ha. per colture orto-floro-vivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
 - b) 3 ha. Per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
 - c) 6 ha. per colture seminative, seminativo-arborato, prato;
 - d) 30 ha. per pascolo, pascolo-arborato;
 - e) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
- 2) per fondi rustici contermini di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiari minime previste dal paragrafo precedente.
- 3) l'edificazione di nuove costruzioni ad uso abitativo è consentita, ferme restando le superfici di cui sopra, se riferita esclusivamente all'esercizio delle attività agricole e nell'ipotesi di utilizzo di almeno 1700 ore lavorative annue per ogni unità abitativa.
- 4) la costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo alle reali necessità delle attività connesse.

Indipendentemente dalle limitazioni di cui sopra, fatto salvo comunque l'indice di fabbricabilità fondiaria, è consentita la realizzazione di fabbricati rustici connessi all'esercizio delle attività agricole aventi una superficie lorda non superiore a 50 mq.

Art.69 I mutamento delle destinazioni d'uso

Nelle zone omogenee E2, E3 e E4 la modifica funzionale delle destinazioni d'uso è soggetta ad autorizzazione edilizia.

Il mutamento di destinazione d'uso senza opere o con opere può essere autorizzato nel caso in cui la nuova destinazione non sia incompatibile con le norme del presente capo e le caratteristiche della zona.

La destinazione di edifici ed attività agrituristiche, per operatori a ciò autorizzati, anche se realizzate con opere di adattamento del fabbricato non comporta mutamento di destinazione d'uso.

Nelle zone E2, E3 e E4 non sono ammesse destinazioni d'uso a carattere industriale, commerciale, artigianale, terziario ad esclusione di quelle turistico-ricreative di servizio alle attività agricole.

La richiesta di autorizzazione o di concessione edilizia comportante mutamento di destinazione d'uso a seguito di opere, deve essere corredata di relazione illustrativa che consenta di verificare possibili effetti della nuova attività sulla rete viaria e la dotazione di parcheggi.

Qualora si destini un annesso rustico agli usi di cui ai commi precedenti, il titolare del fondo su cui insiste l'annesso rustico interessato, non potrà ottenere l'autorizzazione ad edificare nuovi annessi rustici.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.70 Tutela ambientale

Nelle zone agricole e forestali l'ubicazione dei nuovi manufatti deve essere determinata nel rispetto dell'assetto morfologico tipico dell'ambito in cui sono realizzati.

Sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale, per quanto rilevanti in funzione della specifica natura del progetto, i progetti indicati nell'allegato II della Direttiva C.E.E. 27 giugno 1985, n. 337, quelli di apertura di nuove strade (eccezione fatta per le agro – silvo - pastorali, per le piste antincendio i sentieri), di installazione di teleferiche e di tralicci di alta tensione (o comunque in ferro). Tali progetti devono essere corredati con la previsione di ricomposizione paesaggistica ed ambientale, comprendenti anche il programma di scaglionamento nel tempo della realizzazione degli interventi previsti; nel caso che tale programma preveda interventi anche successivi al completamento dell'opera per cui viene chiesta la concessione, questa può essere rilasciata subordinatamente alla stipula di convenzione urbanistica regolatrice della realizzazione e del collaudo di tali interventi e previa prestazione di congrua garanzia, anche fidejussoria, per la loro puntuale realizzazione.

Con la procedura prevista dall'art. 20 della L.U. 1150/1942, il Comune può ingiungere ai proprietari di rimuovere i pali delle teleferiche e i tralicci non più in uso 'e/o in esercizio, nonché di modificare i tracciati delle linee in uso che siano particolarmente offensivi del paesaggio; può anche prescrivere ai proprietari gli opportuni interventi per occultare con barriere vegetali e/o altre opere particolari "episodi" di offesa del paesaggio.

Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, è fatto divieto compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. I sentieri di montagna e le mulattiere nonché le strade forestali sono considerati percorsi fuoristrada. Sono esclusi dall'osservazione. del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nonché dei veicoli in servizio, statale, regionale, comunale.

Le aree corrispondenti alle doline non dovranno subire alcuna alterazione morfologica.

Art.71 Storia, cultura e tradizione locali

Le testimonianze significative della storia, della cultura e delle tradizioni locali quali cippi, insegne, lapidi, portali, e simili, sono soggetti a tutela e pertanto 'è vietato ogni intervento che ne occulti o alteri le caratteristiche.

Sugli elementi di cui al comma precedente è prescritta la manutenzione, il restauro ed il ripristino delle componenti deteriorate o distrutte, al fine della conservazione dei manufatti, della vegetazione e dell'ambiente in generale.

Sono vietate le recinzioni in cemento; dovranno essere usati materiali locali e le recinzioni, mascherate da siepi, dovranno adeguarsi, in merito alla loro altezza, a quelle limitrofe, purché in sintonia con i luoghi. Il limite di altezza potrà essere derogato solo per manufatti costruiti con sassi.

Art.72 La tutela dei corpi idrici

Tutti i corpi idrici, sia pubblici che privati, sono soggetti, oltre che alla speciale regolamentazione idraulica prevista dalla normativa vigente, anche a tutela paesaggistica per l'importanza che anche sotto tale riguardo rivestono. Ne consegue che ogni opera che ne modifichi l'attuale stato, va sottoposta a parere della Commissione edilizia e ad autorizzazione sindacale.

Nelle zone agricole e forestali è vietata la tombinatura dei fossati, salvo che, su conforme parere della commissione edilizia, sia imposta da particolari esigenze igieniche, ecologiche e funzionali.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.73 Le strade silvo - pastorali

Le strade agro - silvo-pastorali e i sentieri esistenti saranno oggetto di ripristino per essere utilizzati anche come percorsi pedonali per il tempo libero e per l'agriturismo. A tale scopo, il Comune appronterà programmi di ripristino e di pubblicizzazione di tali strade e sentieri, avvalendosi per la loro attuazione di contributi diversi, in specie di quelli previsti dall'art.2, n.1 secondo trattino, del Reg. C.E.E. 6 maggio 1986 n. 1401/86.

Le strade agro - silvo pastorali ripristinate devono essere iscritte nello stradario comunale come "strade vicinali assoggettate a servitù pubblica" ai sensi della vigente legislazione. Per la loro gestione e manutenzione è obbligatoria la costituzione dello speciale consorzio di cui al D.L.vo Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, al quale deve partecipare il Comune ed al quale saranno destinati i contributi previsti dal precedente comma.

Le eventuali recinzioni sui lati dei sentieri devono essere realizzate con elementi naturali (siepi, staccionate in legno ed altro) o con reti metalliche, purché mascherate da vegetazione arbustiva.

Nelle fasce laterali ai sentieri, per una profondità massima di mt. 20 perlato, il Comune può espropriare, in attuazione di un progetto di intervento relativo ad un intero percorso, aree da destinarsi alla creazione di spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, alla realizzazione di punti di speciale fruizione panoramica, alla piantumazione di essenze arboree.

È di norma vietata l'asfaltatura dei sentieri e delle strade disciplinati dal presente articolo nelle zone omogenee E2 e E.3.

Art.74 Azioni programmatiche del Comune per la tutela del territorio agricolo e forestale

Su istanza degli interessati e/o delle Associazioni ambientaliste, sull'impianto della zonizzazione di cui agli artt. 66, 67 e 68, il Comune redigerà progetti finalizzati alla tutela degli elementi tipici del paesaggio agrario e al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare l'inserimento delle opere ed infrastrutture esistenti, in particolare curando l'eliminazione dei manufatti relativi alle teleferiche dismesse e provvedendo ad occultare, con apposite barriere vegetali, tutti gli elementi che deturpano il paesaggio;
- redigere il censimento degli alberi di alto fusto costituenti "quadri naturali" (anche se non del rilievo richiesto dall'art. 1 n. 4 della L. 1497/1939) degni di tutela e di conservazione, prevedendo speciali forme di incentivazione del loro mantenimento, in collaborazione con i proprietari;
- formare un progetto di integrazione del verde rurale con quello urbano, nelle aree collinari adiacenti al centro urbano al fine di favorire l'uso ricreativo di ambedue;
- curare la toponomastica delle strade agrarie e forestali indicandone l'andamento in appositi "cartelli";
- promuovere in collaborazione con le altre amministrazioni competenti l'approntamento del piano di rimboschimento dei terreni vocati alla coltivazione boschiva previsto ai sensi dell'art. 75 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, curando il coordinamento dei programmi al fine di conseguire gli speciali contributi previsti dall'art. 20 del Reg. C.E.E. 797/1985 e successive modificazioni, al fine di raggiungere i seguenti specifici obiettivi:
 - a) incentivare la conservazione dei boschi di castagno da frutto nelle zone omogenee E2 e E3;
 - b) prevedere la messa a dimora di essenze tipiche dell'orizzonte floristico locale, con previsione di fornire gratuitamente le essenze arboree previste;
 - c) tutelare i pascoli e le marcite esistenti, con divieto di rimboschimento delle aree relative;
 - d) favorire la conversione dei cedui in fustaie, con prospettiva di ricostruire biocenosi simili a quelle originarie;
 - e) tutelare e curare le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, terrazzamenti, sistemazioni a rampe, a cavalcapoggio e a girapoggio).
 - f) ripristinare le zone boscate percorse da incendi.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.75 Norme comuni agli interventi edilizi

La costruzione di nuovi fabbricati nonché gli ampliamenti di fabbricati esistenti, dovranno essere realizzati nel rispetto dell'organizzazione insediativa preesistente e della orografia circostante, tenendo conto dei principi di soleggiamento a base dello sviluppo dell'insediamento preesistente. Gli ampliamenti dovranno in ogni caso armonizzarsi con i fabbricati esistenti.

Per i nuovi fabbricati ad uso agricolo i caratteri strutturali, formali, gli elementi esterni e i particolari di rilievo sono dati da:

- murature in pietra calcarea squadrate in blocchi di varie dimensioni oppure in ciottoli e blocchi di origine alluvionale e blocchi in pietra calcarea negli angoli;
- tetto a due falde con orditura portante e tavolato in legno, manto di coperto in coppo;
- sporto del tetto su tutti quattro prospetti;
- intonaci al grezzo in malta di calce e sabbia o assenti,
- scale esterne e ballatoi in legno;
- stipiti in pietra calcarea,
- pavimenti esterni in acciottolato di origine alluvionale.

Art.76 Fabbricati condonati

Per i fabbricati legittimati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n.47 e 25 dicembre 1994, n.724 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 28, 33, 34, 35, 36 delle presenti norme.

Al di fuori delle aree comprese entro il limite di rispetto geostatico indicate nelle tavole di Piano e delle zone con vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, sono altresì consentiti gli interventi di ristrutturazione e demolizione con ricostruzione ricorrendo, per quest'ultimo intervento, le condizioni di cui al precedente art. 29.

In tale ipotesi, il fabbricato dovrà assumere i caratteri strutturali, formali, gli elementi esterni e i particolari di rilievo secondo le prescrizioni di zona. In ogni caso il fabbricato dovrà armonizzarsi con l'ambiente circostante.

CAPO VI. ZONE DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PARCO DEL TAGLIAMENTO: LA PARTE NORD AREE DELL'EX PARCO NATURALE DEL TAGLIAMENTO-PARTE NORD

Art.77 Aree dell'ex Parco Naturale del Tagliamento-parte nord

definizione	corrispondono alle aree ricadenti nell'ambito dell'ex PCS del Parco del Tagliamento per le quali viene prescritta un'azione di tutela dei contenuti naturali, fisici, vegetali e storici.	
	zona E1P	corrisponde alle zone che per le loro caratteristiche ambientali devono essere conservate nella loro integrità e nelle quali va consentita la libera evoluzione naturale.
	zona E2P	corrisponde alle zone boschive
	zona E4Pa	corrisponde all'ambito della piana di Bordano
	zona E4Pb	corrisponde alle aree poste lungo le rive del lago e alle aree retrostanti di interesse panoramico e paesaggistico
	altopiano del San Simeone	corrisponde all'ambito dell'altopiano del San Simeone caratterizzato da un insediamento disperso costituito da alcuni edifici agricoli e a carattere residenziale temporaneo.
	ambito del Tagliamento	corrisponde all'ambito del corso e delle aree di sponda del Fiume Tagliamento
	orto botanico	corrisponde all'area dell'orto botanico di Interneppo
	area atterraggio volo a vela	corrisponde all'area sita nella piana di Bordano destinata all'atterraggio del volo a vela
	zona RP	corrisponde all'area di un edificio esistente destinato a ristorazione
destinazione	siti di interesse storico-archeologico	corrispondono all'edificio della chiesetta votiva del San Simeone e alle aree di interesse archeologico di Plovergno e Cjasteons
	zona E1P	(.....)
	zona E2P	agricola nei limiti consentiti dalla presente norma
	zona E4Pa	agricola nei limiti consentiti dalla presente norma
	zona E4Pb	agricola nei limiti consentiti dalla presente norma
	altopiano del San Simeone	agricola e attività sportive e del tempo libero nei limiti consentiti dalla presente norma

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

	ambito del Tagliamento	(.....)
	orto botanico	destinazioni connesse con l'attività dell'orto botanico
	area atterraggio volo a vela	sportiva
	zona RP	ristorazione e residenza limitatamente all'alloggio del gestore
interventi	tutte le zone	<p>ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione e opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio degli edifici e dei manufatti esistenti - opere necessarie al mantenimento della qualità delle acque, alla depurazione e salvaguardia della presenza ittica mediante interventi e bonifiche necessari a ridurre o evitare forme di inquinamento - realizzazione di opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica - opere selvicolturali volte al miglioramento e al rafforzamento della trama arborea e floristica - punti di osservazione panoramica e ornitologica <p>vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta e esportazione di flora spontanea e di ogni materiale naturale - opere che comportino alterazioni dell'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali e ogni attività di carattere anche temporaneo che provochi modificazioni alla qualità dell'ambiente - interventi capaci di modificare il regime e la composizione delle acque
	zona E1P	<p>vietati</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi edilizi infrastrutturali, di utilizzazione forestale, di alterazione del terreno, di turbamento della fauna e della flora
	zona E2P	<p>vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio degli esemplari di leccio, delle conifere, delle querce e delle latifoglie nobili e in generale degli esemplari arborei di maggior pregio - alterazione delle caratteristiche morfologiche delle doline. È prescritta la conservazione integrale del crepaccio denominato "Buse da nef" con il divieto di eseguire interventi antropici sulla vegetazione e di alterare le caratteristiche morfologiche del sito <p>ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzazione zootecnica per il pascolo - utilizzazione forestale del bosco con criteri selvicolturali secondo forma di tipo estensivo anche per il legnatico - impianti temporanei a fune (teleferiche) per l'esbosco dei prodotti legnosi - apertura di piste forestali a servizio del bosco nel rispetto della stabilità dei versanti e del mantenimento della copertura forestale
	zona E4Pa	<p>vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio dei nuclei arborei di maggior pregio e con migliore portamento e della vegetazione ripariale <p>ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colture agrarie purché le tecniche di utilizzazione siano compatibili con la conservazione degli equilibri biologici e delle caratteristiche fisiche dell'area - realizzazione di strutture edilizie per la conduzione dei fondi - ripulitura estensiva del soprassuolo arboreo e arbustivo nelle aree in cui si è insediato un denso sottobosco anche per il legnatico
	zona E4Pb	<p>Vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio delle conifere esistenti e degli esemplari arborei con portamento ad alto fusto ad esclusione di quelli deperenti <p>ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzazione forestale con criteri selvicolturali secondo forme di tipo estensivo anche per il legnatico
	altopiano del San Simeone	<p>Vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alterazione delle caratteristiche morfologiche delle doline <p>ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripristino o riconfigurazione dei sentieri e delle strade a servizio dei punti attrezzati e dell'insediamento esistente - punti attrezzati per la sosta e il ristoro all'aperto - aree di parcheggio - interventi di manutenzione edilizia degli edifici esistenti - interventi di recupero dei resti murari delle strutture edilizie esistenti mediante conservazione e consolidamento delle parti superstiti e ricostruzione delle parti mancanti
		ambito del Tagliamento

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

	zona OP - orto botanico	ammessi: - nuova edificazione delle strutture edilizie - recinzione dell'area ad esclusione della riva del lago - realizzazione di passerelle in legno per l'attraversamento del rio Pale, sistemazione delle scalinate esistenti, ripristino dei muretti a secco - consolidamento e riprofilatura della parete sottostante la strada di connessione - sistemazione dell'alveo del rio Pale
	area atterraggio volo a vela	vietati: - realizzazione di edificazioni, infrastrutture aeree, piantagioni agricole
	viabilità	ammessi - opere di difesa e di miglioramento realizzate in modo da non alterare la funzione paesaggistica e il contesto ambientale con impiego di materiali tradizionali e di elementi naturali (rivestimento dei muri in pietra, barriere in legno, stabilizzazione delle scarpate mediante opere di ingegneria naturalistica)
	zona RP	ammessi - interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento
	siti di interesse storico-archeologico	ammessi - interventi di restauro degli edifici e di ripristino dei siti di interesse archeologico
indici e parametri	zona E4Pa	Strutture edilizie per la conduzione dei fondi - V.max 150 mc. - H.max 3 ml.
	ambito San Simeone	recupero delle strutture edilizie esistenti (ruderi) - mantenimento sagoma planivolumetrica
	zona OP- orto botanico	nuova edificazione strutture edilizie - V.max 1000 mc - H. max 4,50 m.
	zona RP	Ampliamento parcheggi - V.max 150 mc. - 1 posto auto/addetto + 1 posto auto/2 Utenti alloggio gestore - all'interno del corpo di fabbrica principale
prescrizioni tipologiche	zone E4Pa	strutture edilizie per la conduzione dei fondi - muri in pietra a vista o rivestiti con intonaco grezzo o tinteggiato di bianco - coperture a spioventi in legno - manti in coppi
	altopiano del San Simeone	elementi di arredo delle aree di sosta - in legno di semplice disegno edifici esistenti – recupero delle strutture edilizie esistenti (ruderi) - muri in pietra a vista o rivestiti con intonaco grezzo o tinteggiati di bianco o tinte pastello - serramenti in legno o materiali "effetto legno" - coperture a spioventi in legno - manti in coppi o lamiera a fasce di metallo lisce e incatenate - inferriate di disegno tradizionale - sistemazione delle aree scoperte con specie arboree e arbustive indigene; - recinzione con staccionate in legno, muro in pietra a vista, siepe ad arbusti di specie indigena o rete metallica mascherata con siepe.
	zona OP - orto botanico	tipologia e materiali coerenti con il contesto
	zona RP - ristorazione	tipologia e materiali coerenti con il contesto
prescrizioni geologiche	altopiano del San Simeone	recupero delle strutture edilizie esistenti (ruderi) - vietati nelle aree individuate come "non edificabili" come riportate nella cartografia allegata al Parere n.56/96 dd. 30 settembre 96 di compatibilità tra le previsioni del PRGC e le condizioni geologiche del territorio
	Zona E4P	strutture edilizie per la conduzione dei fondi - rispetto delle condizioni di cui al Parere n.56/96 dd. 30 settembre 96 di compatibilità tra le previsioni del PRGC e le condizioni geologiche del territorio
procedura	L'attuazione degli interventi di recupero delle strutture edilizie esistenti (ruderi) è subordinata a vincolo permanente di destinazione d'uso. La richiesta di permesso a costruire deve essere corredata dalla documentazione fotografica attestante lo stato del manufatto.	

Art.77 Caratteristiche generali I

Il piano di conservazione e sviluppo del parco del Tagliamento: la parte nord (approvato dalla regione con DPGR n. 087 dell'11 febbraio 1992), è costituito dai territori rivieraschi del Tagliamento: Cavazzo Carnico, Venzone, Gemona, Trasaghis, Osoppo e Bordano, nonché dagli ambiti di tutela ambientale, individuati dal Piano urbanistico regionale, B9 Monte San Simone, B10 Monte Brancot, B11 Zona del Leccio a nord di Peonis.

Il territorio di Bordano ubicato all'interno del parco – costituito da ambiti boschivi, ambiti silvo-zootecnici e ambiti di interesse agricolo paesaggistico – riguarda oltre l'asta del Tagliamento e il Monte San Simeone, la zona rivierasca del

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

lago dei Tre Comuni, la parte più consistente della piana di Bordano e un lembo del versante settentrionale del Naruvint solcato dal rio Palantarin.

In esso è presente una particolare consistenza di situazioni e valori ambientali, sia per quanto riguarda gli aspetti naturali che antropici, che vanno salvaguardati ai fini del più generale equilibrio ecologico regionale, rendendoli nel con tempo fruibili per fini sociali e culturali.

Art.78 Attuazione

In coerenza con le direttive del piano urbanistico regionale generale (art. 39), per queste zone il PRGC si attua attraverso il piano di conservazione e sviluppo del parco del Tagliamento: la parte nord di cui all'art. 28 del PUR, disciplinato dal titolo II della legge regionale Friuli Venezia Giulia 24 gennaio 1983, n. 11.

Art.79 Orientamenti fondamentali e criteri informativi del Piano del Parco naturale del Tagliamento

La destinazione del Parco è quella dell'uso esclusivamente naturale del rapporto tra uomo e ambiente, con il totale divieto di costruzioni non compatibili con le finalità del Piano, e di qualunque manomissione del suolo, delle acque, della flora e della fauna.

Il piano del parco deve costituire uno strumento che, attraverso un insieme di misure coordinate, garantisce una gestione dell'area, volta ad armonizzare le esigenze di tutela del territorio con quelle dello sviluppo socio-economico delle comunità di Bordano e Interneppo.

Esso ha infatti lo scopo fondamentale di integrare conservazione e sviluppo secondo una visione dinamica dei problemi della conservazione della natura, che non contrappone i due momenti, ma li considera strettamente interconnessi.

Da un lato si tratta infatti di conservare ciò che è ancora intatto e recuperare ciò che è minato dal degrado, dall'altro si tratta di favorire lo sviluppo all'interno delle aree protette delle attività tradizionalmente esercitate dalla popolazione e di nuove iniziative volte a realizzare forme compatibili con il turismo.

Per il raggiungimento di tale scopo si rende necessario: a) conservare e tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche degli ecosistemi presenti, in ragione della diversa zonizzazione del Parco, evitando qualsiasi degrado del territorio e delle sue risorse; b) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali ed architettonici presenti nell'area concorrendo alla manutenzione e alla riqualificazione di entità architettoniche che costituiscono una componente inscindibile con l'insieme paesaggistico nel quale sono inserite; c) individuare, classificare e regolare i sistemi vegetazionali ed i popolamenti faunistici viventi nel territorio del Parco, per il mantenimento di un corretto rapporto uomo ambiente, sulla base di studi multidisciplinari e interdisciplinari; d) promuovere e valorizzare le attività agricole e forestali garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento delle coperture boschive; e) sviluppare, mediante incentivi, le attività tradizionali esercitate dalla popolazione, con particolare riferimento all'artigianato e all'agriturismo; f) promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione scientifica ed economica nel rispetto ecologico del territorio; g) promuovere iniziative atte a consentire la fruizione dell'area ai fini culturali, didattici e ricreativi, favorendo la conoscenza, da parte della collettività e in particolare dei giovani, dei valori ambientali esistenti nell'area, realizzando, altresì, idonee strutture ricettive e ricreative; h) promuovere in genere lo sviluppo socio-economico compatibilmente con le esigenze di tutela attiva dell'ambiente.

In particolare le esigenze di tutela del territorio sono assicurate dal Piano del Parco tramite la definizione:

- a) della organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) degli indirizzi e criteri sugli interventi sulla flora e sulla fauna e sull'ambiente naturale in generale;
- c) dei vincoli e delle destinazioni d'uso pubblico o privato, dei criteri di accessibilità per le varie aree del parco e delle varie norme di attuazione;
- d) dei sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione sociale del parco quali ad esempio: musei, centri di visite; uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche.

Le esigenze di sviluppo socio-economico della comunità sono assicurate dalla predisposizione di un programma di iniziative volte:

- a) all'agevolazione e alla promozione di attività artigianali, ed agro-silvo-pastorali compatibili con le finalità di tutela delle aree del parco;

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

- ~~b) al recupero di beni storico-culturali;~~
- ~~e) alla promozione di attività culturali, di servizi e di infrastrutture volti alla fruizione dei valori ambientali e storico-culturali presenti nel parco;~~
- ~~d) alla riqualificazione di attività produttive finalizzata al miglioramento della qualità dell'ambiente.~~

CAPO VII. ZONE DI TIPO V - PARTI DEL TERRITORIO ANTROPIZZATO DESTINATE AL VERDE PRIVATO

Art.80 Definizioni

Ai fini della disciplina dell'uso del territorio sono considerate zone territoriali di tipo "V" le aree libere comprese nei tessuti urbani già utilizzate a giardini, cortili di pertinenza di edifici esistenti, orti ovvero costituenti sedimi di tessuti edilizi demoliti dopo il sisma, ubicati in zone a rischio naturale.

Art.81 Obiettivi del piano

Il piano riconosce le aree private di pregio paesaggistico e ambientale, legato sia alle qualità vegetazionali intrinseche, sia alla localizzazione nel territorio e ne prevede la conservazione senza imporre vincoli di pubblico interesse.

Art.82 Destinazioni d'uso

In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- a) giardini
- b) cortili
- c) orti
- d) prati, prati arborati

~~È consentita la realizzazione di attrezzature private per lo sport e il tempo libero (campo da tennis, giochi vari) che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra; è comunque ammessa la realizzazione di chioschi, gazebi, ecc., con strutture precarie.~~

È consentita la realizzazione di attrezzature private per lo sport e il tempo libero (campi da tennis, giochi vari), chioschi, gazebo, ecc., con strutture precarie.

È altresì consentita la realizzazione di modeste costruzioni, destinate a depositi, legnaie, magazzini, ricovero automezzi, ecc., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Altezza max. ml 2,50 tra il piano di calpestio interno e l'intradosso della falda del tetto
- Superficie max: mq 20
- Volume max: mc 60
- Copertura: a falde spioventi con sporto di linda in legno
- Manto di copertura: in coppi, scandole in legno o in rame
- Rivestimento dei muri esterni: pietra squadrata, sassi di fiume, intonaco, legno
- Stipiti: in pietra e/o intonacati
- Marciapiede: in pietra squadrata (esclusa la "palladiana") e/o in sasso di fiume.

È vietata qualsiasi pavimentazione dei percorsi pedonali e/o carrai che non sia costituita da materiali caratteristici della tradizione locali.

In ogni caso il manufatto si deve integrare con le peculiarità ambientali del contesto.

Art.83 Attuazione

Tali zone si attuano attraverso intervento diretto.

CAPO VIII. ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE PARTI DEL TERRITORIO DA DESTINARE A SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

Art.84 Definizioni

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

In coerenza con le prescrizioni del piano urbanistico regionale generale della: regione Friuli-Venezia Giulia ed il Decreto Presidente Regione n. 0261 del 1995, il Piano Regolatore Generale Comunale individua le aree per servizi ed attrezzature collettive esistenti o di nuova realizzazione.

L'estensione delle aree, che discende dall'applicazione del medesimo DPR, è rapportata alla capacità insediativa teorica residenziale dello stesso PRGC.

Art.85 Classificazione delle aree pubbliche e di interesse generale

In relazione alle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di PRGC le aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche di interesse generale sono suddivise nelle seguenti categorie:

- aree per la viabilità e i trasporti
- aree per il culto, la vita associativa e la cultura
- aree per l'istruzione
- aree per l'assistenza la sanità
- aree per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto:
- aree per servizi tecnologici

Art.86 Attuazione

Per queste aree il PRGC si attua per intervento diretto.

Art.87 Aree destinate alla viabilità e ai trasporti

a) strade

Con riferimento alle prescrizioni del piano regionale della viabilità e ai disposti dell'art. 52 delle norme di attuazione del PURG e dell'art. 3 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1993, n. 14, il piano identifica e classifica la viabilità esistente, da ristrutturare e di nuova realizzazione nelle seguenti categorie:

- 1) viabilità di interesse generale
- 2) viabilità comprensoriale
- 3) strade urbane di collegamento
- 4) strade urbane di quartiere
- 5) piste ciclabili

Per la regolamentazione della circolazione e le caratteristiche funzionali vale quanto indicato alla tabella n. 3 delle norme di attuazione del PURG e nelle direttive del piano regionale della viabilità.

I tracciati delle strade evidenziati nella cartografia nonché gli snodi e le intersezioni sono da ritenersi indicativi. La loro esatta definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva. Tutte le opere di miglioramento, allargamento e rettifica di tratti stradali esistenti, anche se non indicati in cartografia, sono comunque ammesse.

Tutte le strade urbane di nuova costruzione o sottoposte ad opere di manutenzione o rifacimento debbono essere dotate, ove possibile, di marciapiede su ambo i lati, possibilmente di larghezza non inferiore a ml. 1,50 per lato. Qualora ciò sia tecnicamente impossibile, dovrà essere realizzato un marciapiede su un solo lato di larghezza non inferiore a ml. 2,00.

Le caratteristiche tecniche delle sedi stradali sono quelle stabilite nelle "Istruzioni per la redazione di progetti stradali" emanate dal CNR nel Bollettino del 5.9.1967, nella circolare ministeriale Min. LL.PP.n.5225/68 e nelle Norme Tecniche CNR 28.7.80 n.78. Le caratteristiche geometriche delle intersezioni stradali urbane sono quelle definite nelle Norme Tecniche CNR 15.4.83 n.90.

Le sedi viarie previste dal piano sono classificate secondo i seguenti tipi:

- 1) strade primarie ad una corsia per senso di marcia
 - larghezza carreggiata: ml.7,50
 - marciapiede sui due lati o almeno un lato, di larghezza ml. 1,50 separato dalla carreggiata mediante aiuola alberata
 - pista ciclabile su un lato di larghezza ml.2,50, separata dalla carreggiata mediante aiuola alberata
 - immissioni a raso, con precedenza alla strada primaria;

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

2) strade secondarie

- larghezza carreggiata: ml.6,00
- marciapiede sui due lati, o almeno un lato, di larghezza ml 1,50
- immissioni a raso - eventuale pista ciclabile separata.

Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e impianti relativi alla viabilità (illuminazione, acquedotto, fognature, elettrodotti, gasdotti, semafori, marciapiedi, opere di arredo, piste ciclabili, ecc.). L'edificazione è vietata. Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni e nelle piazze possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate tali funzioni.

Per le infrastrutture tecnologiche da effettuarsi da parte di Ditte private, è ammessa la concessione temporanea di uso del sottosuolo pubblico per la costruzione delle stesse, su progetto conforme alle esigenze comunali con atto di concessione temporanea e dopo aver' sottoscritto apposita convenzione.

In applicazione del Decreto Ministeriale 1 aprile 1968, n.1404, del piano urbanistico regionale generale e dell'art. 5 delle norme di attuazione del piano regionale della viabilità, al di fuori del perimetro dei centri abitati, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n.236 del 1993 e degli insediamenti previsti dal presente piano, vengono fissate fasce di rispetto a protezione del nastro stradale della seguente ampiezza:

- 1) viabilità di interesse regionale (s.s. n.512): 30 ml.
- 2) viabilità locale (strada provinciale Braulins-Interneppo, strada consorziale Bordano Pioverno): 20 ml.

La larghezza delle fasce di rispetto stradale si misura dal ciglio della strada nelle strade esistenti, dall'asse stradale per le strade di progetto. Si definisce ciglio della strada la linea limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazioni non transitabili (parapetti, arginelle e simili). Per tutte le altre strade ove non espressamente previsto in cartografia, la fascia di rispetto relativa alla viabilità è conseguente all'applicazione delle prescrizioni di zona.

Nell'ambito della viabilità di interesse generale non sono ammessi, nelle zone agricole e forestali indicate dal PRGC, nuovi accessi ad una distanza inferiore a quelli esistenti di 300 ml.

Le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili saranno definite in sede attuativa, sulla base delle condizioni specifiche delle zone urbane ed extraurbane da attraversare.

Requisiti generali delle piste ciclabili sono la continuità dei percorsi, l'adeguata separazione fisica dal traffico veicolare (differenza di livello delle sedi oppure separazione con barriere vegetali), la riconoscibilità del percorso (caratteristiche tecniche e colore del manto), la larghezza non inferiore a ml. 2,50 nelle zone extraurbane e a ml. 2,00 nell'attraversamento dei tessuti urbani, la previsione di punti di sosta e di parcheggi per le biciclette.

b) Attrezzature a servizio del trasporto pubblico

Il Piano, in armonia con le indicazioni del piano di bacino per il trasporto pubblico locale, localizza nella cartografia le aree riservate alla sosta dei mezzi pubblici di trasporto. Tali aree sono inedificabili, con l'eccezione degli interventi relativi alla realizzazione di manufatti connessi con l'uso proprio delle aree. I manufatti, la pavimentazione, le cordonate, i muretti di delimitazione o contenimento andranno realizzati con materiali della tradizione locale. Esse vanno ombreggiate attraverso la messa a dimora di piante d'alto fusto di essenze autoctone.

c) parcheggi pubblici

Le aree per parcheggi pubblici sono territorialmente localizzate nella cartografia di PRGC. Per le zone sottoposte a pianificazione attuativa le stesse sono indicate nelle relative schede, di cui all'art. 107 delle presenti norme.

Gli spazi destinati a parcheggi pubblici e individuati in cartografia sono inedificabili, con l'eccezione degli interventi edilizi relativi alla costruzione di fabbricati interrati destinati esclusivamente al ricovero e alla sosta di autoveicoli.

Nella realizzazione delle strade e dei parcheggi ci si dovrà attenere a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio. In particolare i bordi delle aree riservate alla circolazione e alla sosta automobilistica dovranno essere di norma alberati, le eventuali barriere di protezione dovranno essere realizzate nel rispetto dell'impatto ambientale. La pavimentazione andrà realizzata prevalentemente attraverso l'impiego di materiali tradizionali.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.88 Aree per il culto, la vita associativa e la cultura

Tali aree sono destinate a edifici quali auditorium, municipio, uffici postali, difesa civile, dopolavoro, ricreatori, pro loco, chiese, biblioteca, centri culturali, centro civico sociale, sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici, ecc.

La destinazione specifica per ciascuna area è indicata in cartografia.

In caso di modificazione degli edifici esistenti, possono essere applicate tutte le categorie di intervento previste nel capo V del titolo II delle presenti norme. In caso di nuova costruzione, valgono i seguenti indici:

- altezza massima: ml. 7,50
- distanza dai confini: ml. 5,00
- distanza tra gli edifici: ml. 10,00
- rapporto di copertura: 0,40
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,45 mq/mq
- parcheggi stanziali e di relazione: 80% della superficie utile degli edifici.

Limitatamente al sito preordinato alla realizzazione della “sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici”, è ammessa la costruzione in aderenza al fabbricato a confine nonché sul confine non edificato limitatamente al lotto edificato a confine.

In tale sito è altresì ammessa la realizzazione dell’abitazione del personale di custodia per un massimo di 500 mc., la quale dovrà essere incorporata senza soluzione di continuità nell’edificio principale.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.89 Aree per l'istruzione

Nell'ambito delle attrezzature per l'assistenza psico-pedagogica all'infanzia, con l'osservanza degli indirizzi e direttive della programmazione a scala sovraordinata, il piano individua aree per la scuola materna.

Nell'ambito delle attrezzature per l'istruzione, con l'osservanza degli indirizzi e direttive contenuti nella programmazione regionale di settore, il piano individua aree per la scuola elementare.

In caso di modificazione degli edifici esistenti, possono essere applicate tutte le categorie di intervento previste nel capo V del titolo II delle presenti norme.

In caso di nuova costruzione, valgono i seguenti indici:

- altezza massima: ml. 7,50
- distanza dai confini: ml. 5,00
- distanza tra gli edifici: ml. 10,00
- rapporto di copertura: 0,40
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,45 mq/mq
- parcheggi stanziali e di relazione: 80 % della superficie utile degli edifici.

Per i medesimi edifici valgono inoltre i parametri urbanistici ed edilizi, di cui al D.M. 18 dicembre 1975.

Art. 90 Aree per l'assistenza e la sanità

a) ~~attrezzature per l'assistenza Nell'ambito delle attrezzature per l'assistenza, con l'osservanza della programmazione sovraordinata, il piano individua aree per strutture residenziali per anziani.~~
~~In caso di nuova costruzione, valgono i seguenti indici:~~

- ~~— altezza massima: ml. 7,50~~
- ~~— distanza dai confini: ml. 5,00~~
- ~~— distanza tra gli edifici: ml. 10,00~~
- ~~— rapporto di copertura: 0,40~~
- ~~— indice di utilizzazione fondiaria: 0,45 mq/mq~~
- ~~— parcheggi stanziali e di relazione: 80 % della superficie utile degli edifici.~~

a) attrezzature per la sanità e l'igiene

Nell'ambito delle attrezzature per la sanità e l'igiene, con l'osservanza degli indirizzi e direttive del piano socio-assistenziale approvato con legge regionale n. 33 del 1988, dei regolamenti e piani attuativi provinciali, il piano individua aree per ambulatorio e cimitero.

1) ambulatori

In caso di modificazione degli edifici esistenti, possono essere applicate tutte le categorie di intervento previste dal capo V del titolo II delle presenti norme. In caso di nuova costruzione, valgono i seguenti indici:

- altezza massima: ml. 7,50
- distanza dai confini: ml. 5,00
- distanza tra gli edifici: ml. 10,00
- rapporto di copertura: 0,40
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,45 mq/mq
- parcheggi stanziali e di relazione: 80 % della superficie utile degli edifici.

2) cimitero

Le aree individuate sono destinate alle attrezzature cimiteriali. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di piano e disciplinate al successivo art. 96, per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità.

Nelle zone cimiteriali le aree di cintura esterne al camposanto andranno sistemate a verde alberato mentre le aree residue saranno destinate alle sepolture, ai relativi servizi, alla viabilità e ai parcheggi. Questi ultimi andranno realizzati nelle misure di 1/10 mq di superficie fondiaria.

Il cimitero nel suo insieme costituisce bene di elevato valore storico, culturale, architettonico e religioso perciò va tutelato e salvaguardato.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione vanno condotti avendo riguardo di mantenere le caratteristiche tipologiche e architettoniche dei siti cimiteriali in coerenza con le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Le testimonianze di un certo pregio artistico (o di storia del costume) appartenenti a monumenti tombali smantellati in occasione di esumazioni “vanno recuperate, conservate e protette.

Le strade di accesso ai cimiteri e i parcheggi vanno pavimentati esclusivamente con materiali tradizionali; interdetto l'uso dell'asfalto.

Art.91 Aree per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto

Nell'ambito delle attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, il piano riserva aree per:

- il verde di arredo urbano
- il nucleo elementare di verde
- il verde a scala urbana
- le attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

Tali aree ed attrezzature - rapportate alla capacità insediativa residenziale teorica dei tessuti urbani preesistenti - sono individuate graficamente nella cartografia di piano.

Per le aree di espansione residenziale esse vengono indicate in maniera parametrica nelle schede di cui all'art. 107 delle presenti norme.

1) Verde di arredo urbano

Rientrano nell'ambito del verde di arredo urbano le aree destinate ad aiuole, aiuole alberate facenti parte di viali alberati, ed altri spazi destinati e mantenuti a verde, a nullo o basso grado di attrezzatura.

Gli interventi hanno quale specifico obiettivo l'elevazione dell'immagine della scena urbana e la riqualificazione dell'immagine degli accessi degli abitati. Attuati attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali e l'impiego di essenze alberate e arbustive per lo più autoctone, devono porsi in continuità morfologica ambientale con il contesto.

2) nucleo elementare di verde

I nuclei elementari di verde sono costituiti da quelle aree verdi a diretto servizio delle abitazioni 'con presenze di attrezzature da destinare al gioco ed allo sport.

In tali aree sono ammessi modesti manufatti di servizio, da realizzare con materiali e tipologie costruttive tradizionali, nel rispetto delle distanze del Codice Civile.

Gli interventi ammessi consistono fondamentalmente nella realizzazione di vialetti alberati, di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero, messa a dimora di essenze alberate e arbustive in prevalenza autoctone. Nella sistemazione delle aree è d'obbligo l'uso di materiali tradizionali (cordonate e pavimentazioni in pietra, attrezzature per il gioco in strutture lignee, ecc.).

Le attrezzature da destinare al gioco ed altro sport non devono occupare oltre il 30% della superficie complessiva.

3) verde a scala urbana

Rientrano nell'ambito della voce "verde a scala urbana" tutte quelle tipologie di verde con utenza a scala dei tessuti urbani del capoluogo e della frazione di Interneppo, caratterizzate da un grado minimo di attrezzature per il gioco e lo sport.

Nelle relative aree non è ammessa alcuna edificazione ad eccezione di modesti manufatti di servizio, da realizzare con materiali e tipologie costruttive tradizionali, nel rispetto delle distanze del Codice Civile.

Gli interventi per la sistemazione a verde delle aree concernono la realizzazione di attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico, parcheggi nonché la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone.

Essi devono essere attuati esclusivamente con materiali e tipologie costruttive tradizionali.
Le attrezzature per il gioco e lo sport non devono occupare oltre il 5% della superficie complessiva.

4) attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

Rientrano nell'ambito della voce "attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto di livello urbano" tutte quelle attrezzature specializzate e in sede propria, riservate ad ogni forma di attività sportiva organizzata nonché ad ogni forma di spettacoli all'aperto, purché di proprietà pubblica o uso pubblico, localizzate e dimensionate per un'utenza di livello urbano.

Nelle aree individuate attraverso i punti numero 13 e 14 della variante n° 4 al PRGC non sono consentiti, al fine di preservare la visione d'insieme del paesaggio e della tutela dell'incolumità delle persone, considerate le scadenti condizioni geotecniche e geomeccaniche dei suoli, interventi volti alla realizzazione di corpi di fabbrica e al recupero dei ruderi ivi esistenti.

Nelle relative aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

a) attrezzature sportive all'aperto

Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradinate per tribune, spogliatoi, servizi, palestrine di supporto, nel rispetto delle norme del Codice Civile. Le aree scoperte devono essere convenientemente sistemate a verde. I parcheggi vanno realizzati nella misura di un posto macchina per ogni due utenti.

b) attrezzature sportive al coperto

È consentita la realizzazione di edifici sportivi quali palestre, piscine, campi di bocce, palazzetto dello sport, ecc. secondo i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: max 50%
- distanza dai confini: ml. 10
- altezza max: ml. 7,50

Le aree scoperte devono essere sistemate a verde nella misura non inferiore al 30% della superficie dell'area. I parcheggi vanno realizzati nel termine di un posto macchina ogni due utenti potenziali.

Gli interventi di cui ai precedenti punti A e B devono integrarsi armoniosamente nell'ambiente naturale e urbano.

Nella realizzazione dei corpi di fabbrica è precluso l'uso di elementi prefabbricati, mentre le coperture devono essere del tipo a falde con manto in laterizio.

Per gli interventi da attuarsi nell'ambito dell'attuale centro sportivo sito nella piana di Bordano valgono inoltre le norme specifiche per il territorio sottoposto alla tutela ex lege 431/85 (art. 106).

Nelle attrezzature esistenti per lo sport e gli spettacoli all'aperto sono possibili tutti gli interventi di miglioramento, potenziamento e riqualificazione delle attuali strutture.

L'area dell'altopiano del San Simeone è destinata a "area decollo per il volo a vela".
Non sono ammesse edificazioni

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.92 Aree per servizi tecnologici di interesse pubblico

Le aree per servizi tecnologici di interesse pubblico sono destinate alla realizzazione di impianti ed attrezzature tecnologiche al servizio della collettività e relativi edifici di servizio.

Appartengono a tale categoria di attrezzature:

- impianti di depurazione di fognature pubbliche
- cabine elettriche
- cabine gas
- serbatoi acquedotto
- magazzini

In queste aree il piano si attua per intervento diretto esteso alle singole aree individuate dal PRGC.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici parametrici:

- a) indice di utilizzazione fondiaria 0,45 mq/mq.
- b) altezza massima: ml. ~~7,00~~ ml. 3,00 / 3,50.

I manufatti devono essere realizzati utilizzando possibilmente materiali e tipologie costruttive tradizionali. Vanno mimetizzati attraverso quinte verdi costituite da essenze arboree autoctone.

Gli impianti di depurazione delle acque reflue dovranno essere circondati da barriere alberate con alberi e arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.

La pavimentazione dei piazzali e delle strade di accesso agli impianti va realizzata con materiali idonei a garantire la permeabilità del terreno.

L'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

I caratteri strutturali, formali, gli elementi esterni e i particolari di rilievo dei corpi di fabbrica sono dati possibilmente da:

- murature in pietra calcarea squadrate in blocchi di varie dimensioni oppure in ciottoli e blocchi di origine alluvionale e blocchi in pietra calcarea negli angoli
- tetto a due falde con orditura portante e tavolato in legno, manto di copertura in coppo o a scandole in legno a spacco naturale
- sporto del tetto su tutti quattro i prospetti
- intonaci al grezzo in malta di calce e sabbia o assenti
- stipiti in pietra calcarea
- pavimenti esterni in acciottolato di origine alluvionale o similare"

CAPO IX. ZONE SOGGETTE A VINCOLO SPECIALE

Art.93 Definizioni

Queste zone, che si sovrappongono alla zonizzazione delle singole zone omogenee, sono preposte principalmente alla tutela delle risorse ambientali, alla realizzazione delle previsioni di piano e alla protezione di infrastrutture comunali e di interesse generale nonché alla tutela della salute dell'uomo.

Le norme urbanistiche che le definiscono pongono limitazioni alle possibilità edificatorie e/o alle trasformazioni del suolo in relazione ad esigenze di tutela o esigenze funzionali con destinazioni di preminente interesse collettivo ed eventuali esigenze da puntualizzare tramite apposite progettazioni esecutive.

Nelle zone soggette a vincolo speciale sono escluse nuove costruzioni, ferma ' restando la possibilità di computarne la superficie a fini edificatori, secondo le specifiche previsioni di piano riportate nelle tavole e le relative prescrizioni di zona, laddove eventualmente le fasce o aree di rispetto rappresentano semplice limite di edificabilità essendo connotate

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

da esplicita destinazione di zona. Sono comunque ammesse opere di recupero, ripristino ambientale, nonché per gli edifici preesistenti gli interventi di cui agli artt. 28-33-34-35- 36.

Art.94 Classificazione

Le zone soggette a vincolo speciale, indicate graficamente nelle tavole di piano, sono: -

- zone di rispetto alla viabilità
- zone di rispetto cimiteriale
- zone di rispetto alle infrastrutture energetiche e ad impianti tecnologici

Art.95 Zone di rispetto alla viabilità

Le zone di rispetto alla viabilità, identificate nella cartografia di piano e definite al precedente art. 87, sono quelle relative ad una fascia di territorio intorno alle strade esistenti o programmate dal PRGC.

Queste zone rispondono alla duplice finalità di tutela delle strade e della circolazione e di conservazione di una zona per eventuali interventi stradali, ampliamenti, nuove costruzioni o sistemazioni stradali.

In coerenza con le indicazioni del Piano Urbanistico Regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, del piano regionale della viabilità e in conformità al nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, le fasce di rispetto stradale riguardano le strade esterne ai centri abitati che si sviluppano entro le zone agricole e forestali e il territorio del parco naturale del Tagliamento.

Il vincolo, di validità illimitata nel tempo, comporta l'inedificabilità delle relative aree. Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono possibili tutti gli interventi previsti nel capo V, titolo II, delle presenti norme ad esclusione della sostituzione edilizia e degli ampliamenti.

Nel caso di aumenti volumetrici, possibili per tutti gli edifici nella misura non superiore ad 1/3 del volume preesistente, l'edificio così ristrutturato o ricostruito non può avvicinarsi al ciglio della strada più dell'edificio originario.

Art.96 Zone di rispetto cimiteriale

Le zone di protezione cimiteriale, identificate in cartografia, sono quelle relative ad una fascia di territorio distribuita intorno al perimetro dei cimiteri.

Il vincolo di rispetto cimiteriale risponde alla doppia finalità di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura e di garantire condizioni di igiene. Tale vincolo impedisce la realizzazione di ogni manufatto che per durata, inamovibilità e incorporazione al suolo può qualificarsi come costruzione e quindi risulti essere incompatibile con la natura dei luoghi.

Sono compatibili con il vincolo le aree a parcheggio scoperto, i chiostri o le strutture mobili per la vendita dei fiori. Per gli edifici esistenti ricadenti nelle zone di rispetto cimiteriale sono possibili tutti gli interventi previsti nel capo V, titolo II, delle presenti norme, ad esclusione della sostituzione edilizia e degli ampliamenti.

Art.97 Zone di rispetto alle infrastrutture energetiche e ad impianti tecnologici

Le zone di rispetto alle infrastrutture energetiche e agli impianti tecnologici sono indicate nella cartografia di piano.

Esse riguardano i tracciati dell'elettrodotto proveniente dalla centrale idroelettrica ENEL di Somplago e del metanodotto SNAM proveniente dalla Russia, comprese le relative centrali e derivazioni, nonché gli impianti di depurazione degli scarichi fognari di Bordano Capoluogo e della frazione di Interneppo.

Il vincolo è volto sia alla tutela della salute dell'uomo che alla protezione degli impianti e infrastrutture.

In tali zone è tassativamente inibito qualsiasi tipo di intervento che non sia legato al solo uso agrario dei terreni interessati, salvo l'ampliamento degli impianti tecnologici ivi presenti e la realizzazione di piazzole ecologiche.

TITOLO IV. NORME PARTICOLARI.**Art.98 Prescrizioni generali di carattere edilizio**

Tutti gli interventi devono tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell'ambiente circostante e, in particolare, devono osservare i criteri generali di seguito esposti.

Negli interventi sui fabbricati esistenti interni alla zona omogenea BI, fatte salve le specifiche prescrizioni di cui al Titolo II, Capo V delle presenti norme, vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) coperture: i materiali e le forme devono riproporre i caratteri originari degli edifici. La tipologia della copertura, il numero delle falde la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come in origine. Al fine di consentire il recupero residenziale dei sottotetti, è possibile aprire lucernari e/o abbaini, a seconda delle caratteristiche dell'edificio, fino al limite del raggiungimento del rapporto aero-illuminante minimo affinché sia consentita l'abitabilità e comunque a condizione che la superficie di tali aperture non superi complessivamente il 5% della superficie della falda.
- b) pareti esterne: le murature in pietra faccia vista vanno mantenute. Sulle facciate intonacate si devono riproporre i tipi e i colori originali dell'intonaco. La partitura originaria delle aperture delle porte e delle finestre, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione vanno mantenuti. L'eventuale apertura di nuovi fori deve corrispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendola partitura e i moduli compositivi fondamentali.

Nella ristrutturazione e nella nuova costruzione di fabbricati esterni al perimetro delle zone omogenee B1 vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) trasformazione di edifici esistenti: va assicurato il corretto inserimento delle opere secondo la tradizione dei luoghi. La configurazione delle coperture e i materiali dei manti e delle strutture devono, ove possibile, risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelle presenti nel contesto circostante. Le eventuali nuove aperture devono risultare di forma e dimensioni analoghe a quelle tradizionali e i serramenti possibilmente dello stesso tipo e materiale di quelli tradizionali.
- b) Nuove costruzioni di edifici entro gli abitati esistenti: i fabbricati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, le tipologie, gli assi di orientamento. I materiali e i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli tradizionali esistenti nell'intorno, mentre le configurazioni volumetriche, l'architettura, i materiali devono riprendere le consuetudini locali.
- c) Nuovi edifici realizzati negli spazi aperti: valgono le medesime prescrizioni di cui al comma precedente. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti, l'esecuzione di piazzali e le opere di sostegno, e mirando ovunque al risparmio del suolo.
- d) Nuove urbanizzazioni (PRPC, PEEP): le volumetrie saranno il più possibile accorpate. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La viabilità va contenuta al massimo sia nelle dimensioni che nello sviluppo.
- e) La progettazione degli edifici e dell'arredo esterno devono essere contestuali;
- f) l'approntamento dei suoli deve seguire il criterio di minima alterazione del terreno;
- g) le masse, le forme e i materiali dei nuovi fabbricati devono essere coerenti con quelle delle costruzioni esistenti nella zona circostante.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Art.99 Altezze minime interne

Le altezze minime per consentire l'abitabilità dei vani abitabili, sono fissate dalla normativa e dalla regolamentazione edilizia ed igienico sanitaria vigente.

Art.100 Tutela e sviluppo del verde nelle zone agricole e forestali

In tutti gli interventi, con particolare riguardo a quelli di infrastrutturazione, deve essere curato in modo speciale il verde, che dovrà essere oggetto di apposito progetto.

Nei relativi progetti gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno essere rilevati ed indicati, con la denominazione delle essenze, su apposita planimetria e con eventuale relativa documentazione fotografica. I progetti dovranno essere studiati in modo da rispettare quanto più possibile le piante esistenti; l'abbattimento di piante esistenti può essere consentito solo se previsto dal progetto approvato; ogni pianta abbattuta deve essere sostituita da altre in numero variabile. La scelta delle essenze, delle alberature e degli arbusti deve essere fatta esclusivamente tra le essenze autoctone e quelle che caratterizzano la vegetazione tradizionale del luogo.

È fatto divieto ridurre le superfici forestali ad eccezione dei casi autorizzati dalla Direzione Regionale delle Foreste. Per riduzione della superficie forestale esistente viene inteso il cambiamento di colture di bosco ad altro tipo di coltivazione, con estirpo delle ceppaie esistenti. È ammessa l'utilizzazione ed il governo del bosco a patto che vengano rispettate le norme contemplate dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti in provincia di Udine, purché non in contrasto con lo strumento urbanistico regionale e con il PRGC.

Ai fini della difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, nell'ambito delle "Zone omogenee di tipo E" di cui al capo V e del "Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco del Tagliamento: la Parte Nord" di cui al capo VI delle presenti norme, sono ammessi interventi per la formazione di viali tagliafuoco, la costruzione di piste e sentieri per l'accesso e l'attraversamento delle zone boscate, nonché quelli per il loro miglioramento e manutenzione, purché attuati nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari del territorio e delle altre norme di Piano.

Art.101 Superfici boscate percorse da incendi

Nelle aree boscate, perimetrate nelle tavole di Piano, 1 cui soprassuoli siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietata, per un periodo non inferiore a venti anni dalla data dell'incendio, la realizzazione di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti.

Art.102 Decoro dell'ambiente urbano

Nelle zone omogenee B è vietata la costruzione di cabine elettriche di trasformazione isolate. Questi impianti vanno realizzati entro volumi da incorporare negli edifici esistenti o vanno interrati.

Negli interventi di miglioramento delle reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica vanno rimossi i conduttori aerei.

Per la pavimentazione degli spazi aperti al pubblico e delle corti private è vietato l'impiego di manti bituminosi o cementizi, mentre è fatto obbligo di adottare elementi e tecniche di posa di tipo tradizionale, secondo le consuetudini locali.

Gli elementi antichi che caratterizzano e qualificano la scena urbana, quali fontane, lavatoi, capitelli, murature di recinzione o di perimetro, gradinate, muretti, elementi lapidei decorativi, ecc. sono assoggettati a tutela e non possono essere rimossi o modificati se non per uno specifico prevalente interesse pubblico, da accertarsi con parere del Consiglio comunale.

I manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo interferiscono con la scena urbana (cabine telefoniche, chioschi, cabine elettriche, segnaletica stradale verticale, ecc.) e i materiali di ripristino dei manufatti esistenti devono essere disposti e utilizzati in modo coerente rispetto ai caratteri specifici dell'ambiente.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

La segnaletica stradale va contenuta entro il minimo strettamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse. La pubblicità commerciale è ammessa esclusivamente negli spazi predisposti all'uso dall'Amministrazione comunale.

I parcheggi pubblici vanno realizzati di norma negli spazi previsti in cartografia. Nella loro realizzazione ci si dovrà attenere a criteri di minimo impatto ambientale, curando in particolare le pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi, le opere di arredo stradale ed assicurando una adeguata alberatura dei bordi e degli spazi interni.

Art.103 Aree di interesse archeologico

Sono aree di interesse archeologico le aree che saranno definite tali con atto amministrativo del Comune. I provvedimenti di vincolo definiscono anche l'esatta collocazione catastale.

Nelle aree di interesse archeologico sono vietati interventi edilizi o infrastrutturali. In ogni caso, qualunque intervento di alterazione del suolo, e del sottosuolo deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici.

Conformemente alle prescrizioni della legge n. 1089 «del 1939, anche al di fuori delle aree di interesse archeologiche vige l'obbligo di denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico o archeologico. Se tali ritrovamenti avvengono nel corso di lavori edilizi o di trasformazione del suolo, è fatto obbligo di interrompere i lavori e segnalare immediatamente il ritrovamento al Sindaco e alla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici.

Art.104 Scavi, riordini fondiari, movimenti terra e sbancamenti

Nelle zone omogenee di tipo E, V nonché nelle zone soggette a vincolo speciale e in quelle rientranti nell'ambito del parco del Tagliamento, è fatto divieto assoluto di modificare, mediante riporti e sbancamenti, la morfologia esistente del territorio. A tale proposito fa riferimento la Carta Tecnica Regionale (Aerofotogrammetrica) alla scala 1:5000.

Tali attività potranno essere permesse, nel rispetto di tutti i vincoli contenuti nelle presenti norme e nel rispetto e valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Le richieste di concessione dovranno essere corredate da elaborati grafici contenenti:

- planimetria catastale;
- rilievo in scala 1:200/500;
- sezioni longitudinali e trasversali con indicati gli sbancamenti e i riporti;
- planimetria con l'indicazione degli sgrondi naturali collegati con la rete idrografica naturale, il tutto rappresentato in adeguata scala.

In tali zone dovranno essere salvaguardate in particolare le aree depresse da cui parte un corso d'acqua o comunque esista una depressione collegata con qualche corso d'acqua. Nel caso si dovesse procedere alla sostituzione del soprassuolo, con terreni più consono alle attività agricole previste, lo scavo non dovrà superare la profondità di mt. 0,50 in corrispondenza di ogni quota segnalata nel rilievo dello stato di fatto dell'area (riferimento aerofotogrammetrico 1:5000) e, a fine dei lavori, le quote dovranno risultare le medesime di quelle di pertinenza.

Gli sbancamenti dovranno prevedere un progetto di ripristino idrogeologico, pedologico e morfologico dell'area.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione edilizia. La domanda dovrà essere accompagnata da un progetto e da una relazione in cui si precisano le motivazioni dello scavo.

Art.105 Manufatti di interesse storico

I manufatti accessori di arredo urbano e agricolo o legati ai diversi modi di uso del territorio, quali capitelli, croci, fontane, muri di contenimento o di recinzione, anche quando non specificatamente indicati nella cartografia di PRGC, vanno rigorosamente conservati in sito e sono assoggettati a restauro e ripristino delle parti distrutte o lesionate a cura e a carico degli enti o dei privati proprietari giuridicamente responsabili.

I percorsi, i tracciati viari e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del territorio, anche quando non specificatamente identificati in cartografia di PRGC, vanno mantenuti, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

operatori pubblici e privati debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione delle vecchie strade, delle mulattiere e dei sentieri antichi. Laddove ciò sia indispensabile, esclusivamente per motivi di pubblica utilità, le nuove opere debbono comunque uniformarsi ai caratteri storico-ambientali tradizionali dei siti e dei manufatti tutelati.

Art.106 Norme specifiche per il territorio sottoposto alla tutela ex lege 431/85

Le norme del presente articolo, associate per quanto non incompatibili con quelle degli altri articoli delle presenti norme, hanno cogenza per tutte le aree rientranti nei perimetri di cui alla legge n. 431 del 1985, riportati sulle tavole di analisi e di progetto.

Il PRGC fa salve le previsioni urbanistiche delle specifiche zone omogenee, sottoponendole tuttavia ad un attento e particolare regime normativo, finalizzato alla salvaguardia paesaggistica e tutela naturalistica del territorio sottoposto a vincolo paesistico generale. Tale territorio, con accertato valore paesaggistico e naturalistico e limitato grado di antropizzazione, comprende le aree rientranti nel piano di conservazione e sviluppo del fiume Tagliamento: la parte nord, i boschi che coprono i crinali del Naruvint e la zona collinare che dal capoluogo si estende fino al lago di Cavazzo, le aree contermini al lago stesso, al fiume Tagliamento e alla risorgenza ex Roggia Molini, nonché i boschi già percorsi o danneggiati dal fuoco.

In esso è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale. Le risorse naturali ivi presenti hanno valore eccezionale e la protezione dell'ambiente — sia nella totalità degli attributi naturali, sia nei singoli componenti, sia nelle reciproche relazioni — deve essere rigorosa in modo da garantire che gli equilibri naturali esistenti non siano alterati da alcun intervento antropico.

All'interno sono interdetti i seguenti interventi: la trasformazione morfologica dei siti, la captazione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee e l'apertura e la coltivazione di cave; lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; la circolazione dei natanti a motore nel lago di Cavazzo; l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona; l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa; la raccolta e la distruzione di uova e nidi; il danneggiamento delle specie vegetali spontanee; l'abbandono di rifiuti di qualunque genere; la costruzione di manufatti in cemento faccia a vista; la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, ad eccezione degli interventi finalizzati alla tutela della pubblica utilità, alla corretta condizione dei fondi agricoli e forestali e alla difesa del territorio, purché attuati nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo. Inoltre è vietato manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotipi naturali e seminaturali; aprire nuove piste di penetrazione, con esclusione di interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi agricoli e forestali.

Per la protezione, conservazione o ricostituzione del patrimonio ambientale sono prescritti i seguenti interventi naturalistici, ambientali e gestionali: la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche a cui sono soggetti; la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando l'impiego di materiali naturali; la realizzazione di opere selvi colturali sulle aree degradate o danneggiate da incendi; il controllo dei requisiti di potabilità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua; la realizzazione di manufatti con materiali naturali, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna; l'attuazione di interventi per l'organizzazione di operazioni di pulizia delle aree boschive o di asporto di materiali di rifiuto nonché per la difesa del patrimonio forestale dagli incendi; la realizzazione di interventi di ripristino ambientale nonché di quelli diretti alla tutela, miglioramento e manutenzione del patrimonio boschivo.

Gli interventi edificatori ammessi dalle norme relative alle singole zone devono adeguarsi alle seguenti prescrizioni: per le costruzioni residenziali e di servizio e per quelle rurali o di altro genere l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

~~Per gli edifici produttivi l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell'impatto, di compensazione tra parte edificata e quella libera da tutelare. Il ripristino o rifacimento dei fabbricati rurali crollati con il sisma del 1976 deve avvenire con gli stessi materiali e tipologie costruttive. In particolare le coperture andranno realizzate attraverso l'impiego di scandole in legno a spacco naturale.~~

~~I progetti di interventi riguardanti grandi inserimenti nel territorio, quali strade ed opere pubbliche in genere devono essere accompagnati da una 'circostanziata valutazione di impatto ambientale corredata da fotomontaggi dimostrativi dell'incidenza dell'opera nel paesaggio.~~

~~L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, con le modalità e limiti previsti dalla vigente legislazione, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.~~

Art.106 Norme specifiche per il territorio sottoposto alla tutela ex D.Lgs. 42/2004

Le norme del presente articolo, associate per quanto non incompatibili con quelle degli altri articoli delle presenti norme, hanno cogenza per tutte le aree rientranti nei perimetri delle aree tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico, di cui alla Parte Terza, Titolo I, articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137 “ (già articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n° 431), riportati nelle tavole di analisi e di progetto del PRGC.

Il PRGC fa salve le previsioni urbanistiche delle specifiche zone omogenee, sottoponendole tuttavia ad un attento e particolare regime normativo, finalizzato alla salvaguardia paesaggistica e tutela naturalistica del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico.

Tale territorio, con accertato valore paesaggistico e naturalistico e limitato grado di antropizzazione, comprende aree rientranti nel “ Piano di Conservazione e Sviluppo del Fiume Tagliamento: la Parte Nord ”, i boschi che coprono i crinali del Naruvint e la zona collinare che dal capoluogo si estende fino al lago di Cavazzo, le aree contermini al lago stesso, al fiume Tagliamento e alla risorgenza ex Roggia Molini, nonché i boschi già percorsi o danneggiati dal fuoco.

In esso è considerato prevalente l’interesse di protezione ambientale. Le risorse naturali ivi presenti hanno valore eccezionale e la protezione dell’ambiente — sia nelle totalità degli attributi naturali, sia nei singoli componenti, sia nelle reciproche relazioni — deve essere rigorosa in modo da garantire che gli equilibri naturali esistenti non siano alterati da alcun intervento antropico.

All’interno sono interdetti i seguenti interventi: la trasformazione morfologica dei siti, la captazione delle acque sorgine, fluenti e sotterranee, l’apertura e la coltivazione di cave; lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; la circolazione dei natanti a motore nel lago di Cavazzo; l’introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona; l’imposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa; la raccolta e la distruzione di uova nidi; il danneggiamento delle specie vegetali spontanee; l’abbandono di rifiuti di qualunque genere; la costruzione di manufatti in cemento faccia a vista; la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, ad eccezione degli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli e forestali e alla difesa del territorio, purché attuati nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell’alveo. Inoltre, è vietato manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotipi naturali e seminaturali; aprire nuove piste di penetrazione, con esclusione di interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi agricoli.

Per la protezione, conservazione o ricostruzione del patrimonio ambientale sono prescritti i seguenti interventi naturalistici, ambientali e gestionali: la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d’acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche a cui sono soggetti; la sistemazione a fini idraulici dei tratti d’alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando l’impiego di materiali naturali; la realizzazione di opere selvi colturali sulle aree degradate o danneggiate da incendi; il controllo dei requisiti di potabilità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l’istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d’acqua; la realizzazione di manufatti con materiali naturali, finalizzati a facilitare la risalita dell’ittiofauna; l’attuazione di interventi per l’organizzazione di operazioni di pulizia delle aree boschive o di asporto di materiali di rifiuto nonché per la difesa del patrimonio forestale dagli incendi; la realizzazione di interventi di ripristino ambientale nonché quelli diretti alla tutela, miglioramento e manutenzione del patrimonio

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

boschivo. La scelta delle essenze, delle alberature e degli arbusti deve essere fatta esclusivamente tra le essenze autoctone e quelle che caratterizzano la vegetazione tradizionale del luogo. Nelle zone soggette a maggior carico antropico, il suolo andrà sostituito con manto erboso ad alto calpestio.

Gli interventi edificatori ammessi dalle norme relative alle singole zone devono adeguarsi alle seguenti prescrizioni: per le costruzioni residenziali e di servizio e per quelle rurali o di altro genere l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edili e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

Per gli edifici produttivi l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell'impatto, di compensazione tra parte edificata e quella libera da tutelare. Il ripristino o rifacimento dei fabbricati rurali crollati con il sisma del 1976 deve avvenire con gli stessi materiali e tipologie costruttive. In particolare le coperture andranno realizzate attraverso l'impiego di scandole in legno a spacco naturale.

I progetti di interventi riguardanti grandi inserimenti nel territorio, quali strade ed opere pubbliche in genere devono essere accompagnati da una circostanziata valutazione di impatto ambientale corredata da fotomontaggi dimostrativi dell'incidenza dell'opera nel paesaggio.

L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, con le modalità e limiti previsti dalla vigente legislazione, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Art.107 Schede normative e contenuto dei piani attuativi e dei progetti

Per taluni ambiti territoriali particolarmente significativi, perimetrati dal Piano, nei quali gli interventi edilizi presuppongono una pianificazione urbanistica attuativa o una progettazione edilizia unitaria, sono state redatte Schede Normative dove le indicazioni di Piano sono state specificate con maggior dettaglio.

Tali schede hanno lo scopo di determinare le volumetrie massime, le tipologie edilizie, le altezze dei fabbricati, i parcheggi, il verde, le destinazioni d'uso ammissibili, ecc. e di indirizzare l'assetto urbanistico o edilizio, tenuto conto della situazione esistente nell'intorno oltreché nel sito considerato.

Rispetto alle indicazioni contenute nelle Schede, che prevalgono rispetto a quelle delle tavole di Piano, in sede di progettazione urbanistica sono ammissibili limitati correttivi, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale Friuli- Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, purché sempre nel rispetto sostanziale della Scheda di riferimento, se motivati dall'esito di rilievi dettagliati del territorio interessato o qualora risultasse, in modo documentato, che vi è difformità tra l'analisi urbanistica e la realtà dei luoghi.

Le Schede Normative in alcuni casi, oltre ad indicare le destinazioni d'uso ammissibili per i nuovi volumi previsti, indicano anche, in termini percentuali, la quantità massima di volume che può essere destinata ad un determinato tipo di uso. In questa seconda ipotesi, al fine di permettere una razionale organizzazione distributiva e morfologica, è consentito un margine di tolleranza del 20% da intendersi nel senso che è possibile, per motivate ragioni, destinare ad altro uso fino al 20% in più o in meno del volume vincolato ad una determinata destinazione d'uso.

Relativamente alle schede normative 3 e 4, costituiscono elementi invarianti l'altezza massima dei fabbricati, le tipologie edilizie nonché il volume massimo non residenziale.

Le Schede Normative sono quattro ed hanno i seguenti contenuti:

Scheda normativa n.1

L'ambito di intervento, costituito dal comparto urbanistico di attuazione n.1, così come perimetrato dal PRGC, riguarda un'area pressoché libera da manufatti contermina al Municipio estesa circa mq. 5220.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Esso riveste potenziale valore strategico nel processo di riqualificazione e vitalizzazione dell'abitato, inoltre costituisce elemento di ricucitura tra il compatto impianto edilizio sorto sul sedime del primitivo nucleo abitativo ed il tessuto edilizio sparso di recente realizzazione sull'area Braide già sede della baraccopoli.

Per il vuoto urbano compreso tra il Municipio e l'edificio sede della biblioteca la comunità di Bordano già ora gli attribuisce rilevante interesse, in quanto ne fruisce come punto di riferimento per la vita sociale. Esso assume rilevanza anche dal punto di vista paesaggistico per l'ampia visuale che abbraccia i due estremi delle Prealpi Carniche e Giulie definiti rispettivamente dai monti Brancot e Quarnan.

Obiettivo del PRGC per quest'area di elevata importanza funzionale è creare uno spazio qualificato, piazza, funzionalmente integrato con il contesto urbano, che costituisca elemento di rivitalizzazione del centro del paese oltre che di aggregazione e di socializzazione.

Questa nuova entità urbana dovrà costituire uno spazio flessibile tale da accogliere spettacoli, mercati e manifestazioni di vario tipo. La piazza deve assumere significato di luogo urbano come tradizionalmente espresso dalla cultura europea, e correlativamente costituire elemento capace di creare nuovi rapporti con il contesto urbano e costituire elemento che colleghi il municipio con la biblioteca.

L'assetto fisico funzionale dell'intero ambito, il quale comprende pure delle aree da attrezzare a nucleo elementare di verde, verde di arredo urbano e parcheggi pubblici avverrà nel rispetto delle sue peculiari caratteristiche, attraverso un disegno unitario funzionalmente integrato con il contesto.

Il progetto di sistemazione della piazza, che avrà connotati di natura prevalentemente architettonica, dovrà elaborare una strategia che, sviluppandosi dalla conoscenza degli elementi costitutivi dell'aggregato urbano gravitante su tale spazio, ne chiarisca rapporti giungendo alla definizione di uno schema logico funzionale che tenga conto sia dell'organizzazione generale dello spazio sotto l'aspetto dei pesi e rapporti tra le varie componenti, sia della definizione degli elementi chiave su cui poggiare un'azione di qualificazione della struttura insediativa.

I cardini del progetto della piazza saranno costituiti principalmente dagli elementi di arredo urbano preposti alla definizione della piazza ed al raccordo di essa con le entità fisiche circostanti e dalla pavimentazione, in materiali tradizionali, la quale dovrà rappresentare un unicum senza soluzione di continuità tra il municipio, la biblioteca e le aree verdi.

Nella redazione del piano andranno osservati i seguenti parametri metrici definiti in linea di massima:

- piazza: mq. 1130
- area biblioteca: mq. 807
- parcheggi pubblici: mq. 523
- verde di arredo urbano: mq. 100
- nucleo elementare di verde: mq. 2420

Tali parametri possono essere variati in sede di elaborazione del progetto sempreché la modifica sia giustificata sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

L'ambito di intervento, costituito dal comparto urbanistico di attuazione n° 1, così come perimetrato dal PRGC, riguarda un'area contermina al Municipio, estesa circa mq. 2400, che riveste potenziale strategico nel processo di riqualificazione e valorizzazione del tessuto edilizio.

Per il vuoto urbano compreso tra il Municipio e l'edificio sede della biblioteca la comunità di Bordano già ora gli attribuisce rilevante interesse, in quanto ne fruisce come punto di riferimento per la vita sociale. Esso assume rilevanza anche dal punto di vista paesaggistico per l'ampia visuale che abbraccia i due estremi delle Prealpi Carniche e Giulie definiti rispettivamente dai monti Brancot e Quarnan.

Obiettivo del PRG per quest'area di elevata importanza funzionale è creare uno spazio qualificato, piazza, funzionalmente integrato con il contesto urbano, che costituisca elemento di rivitalizzazione del centro del paese oltre che di aggregazione e di socializzazione.

Questa nuova entità urbana dovrà costituire uno spazio flessibile tale da accogliere spettacoli, mercati, manifestazioni di vario tipo. La piazza deve assumere significato di luogo urbano come tradizionalmente espresso dalla cultura europea, e correlativamente costituire elemento capace di creare nuovi rapporti con il contesto urbano e costituire elemento che colleghi il municipio alla biblioteca.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

L'assetto fisico funzionale dell'intero ambito, il quale comprende pure delle aree da attrezzare a verde di arredo urbano e parcheggi pubblici, avverrà nel rispetto delle peculiari caratteristiche, attraverso un disegno unitario funzionalmente integrato con la struttura urbana.

Il progetto di sistemazione della piazza, che avrà connotati di natura prevalentemente architettonica, dovrà elaborare una strategia che, sviluppandosi dalla conoscenza degli elementi costitutivi dell'aggregato urbano gravitante su tale spazio, ne chiarisca i rapporti giungendo alla definizione di uno schema logico-funzionale che tenga conto sia dell'organizzazione generale dello spazio sotto l'aspetto dei pesi e rapporti tra le varie componenti, sia della definizione degli elementi chiave su cui poggiare un'azione di qualificazione della struttura insediativa.

I cardini del progetto della piazza saranno costituiti principalmente dagli elementi di arredo urbano preposti alla definizione della piazza ed al raccordo di essa con le entità fisiche circostanti e della pavimentazione, in materiali tradizionali, la quale dovrà rappresentare un unicum senza soluzione di continuità tra il municipio, la biblioteca e le aree verdi.

Nella redazione del piano andranno osservati i seguenti parametri metrici definiti in linea di massima:

- Piazza: mq. 1130
- Area biblioteca: mq. 840
- Parcheggi pubblici: mq. 100
- Verde di arredo urbano: mq. 330

Tali parametri possono essere variati in sede di elaborazione del progetto sempreché la modifica sia giustificata sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

Scheda normativa n.2

Riguarda l'unico nucleo relativamente antico dell'intero territorio comunale sopravvissuto al terremoto il quale costituisce indubbio valore di memoria e testimonianza oltre che rappresentare un bene culturale da tutelare e salvaguardare.

Compreso nel comparto n.2 di attuazione, così come perimetrato dal PRGC, ed esteso circa 3970 mq. di superficie, è ubicato nella punta estrema rivolta a levante dell'abitato di Interneppo.

Tale nucleo è costituito da un tessuto urbano compatto, ed è caratterizzato da involucri edilizi parzialmente degradati, alcuni dei quali significativi dell'edilizia rurale, che presentano il paramento esterno finemente rifinito in pietra squadrata.

L'obiettivo del PRGC per questo ambito, delimitato quale zona di recupero ai sensi dell'art. 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 1986, n.18 e rientrante nelle zone omogenee di tipo B2 è il recupero ai fini abitativi degli edifici attraverso interventi di restauro, recupero, riuso e ristrutturazione e la valorizzazione degli elementi di pregio ambientale sia singoli che d'insieme.

Il recupero sarà attuato per mezzo di un piano di recupero, esteso all'intero ambito, il quale dovrà prevedere tipologie di intervento di carattere fondamentalmente conservativo: dei volumi, dei filari di fabbrica, dei particolari costruttivi ed architettonici, attraverso l'impiego di tecnologie "dolci", nel rispetto del carattere unitario dell'ambiente, inibendo l'inserimento di nuove architetture.

Il PR definirà un programma di interventi rivolti alla riqualificazione del tessuto edilizio nel suo complesso. Tale programma, di carattere quindi unitario, riguarderà:

- a) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria;
- b) opere di sistemazione ambientale e di arredo urbano delle aree e degli spazi pubblici;
- c) risanamento delle parti comuni dei fabbricati;
- d) opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, modesti ampliamenti e ristrutturazione edilizia dei fabbricati residenziali e non residenziali;
- e) restauro della massicciata dell'antico sentiero che porta a Sella Chiamp.

La pavimentazione del connettivo viario dovrà avvenire mediante l'impiego di materiali tradizionali

Scheda normativa n.3

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

Riguarda un vasto ambito territoriale, completamente ineditato, costituito dal comparto urbanistico di attuazione n.3, così come perimetrato dal PRGC, ubicato a sud-est del Capoluogo, compreso tra la provinciale Braulins- Interneppo, i margini meridionali dell'abitato, la strada che porta al centro sportivo e la campagna.

Esteso mq. 17350 circa di superficie, è relativamente piatto con leggera pendenza verso il fiume Tagliamento; in base alla zonizzazione di piano rientra prevalentemente nella zona omogenea di tipo C, di espansione del Capoluogo.

La vegetazione di questo territorio, che nell'alluvione del 1966 è stato marginalmente lambito da una sottile lama d'acqua del Tagliamento, è caratterizzata da incolto e coltivazioni intensive, con presenza di numerosi ciliegi che caratterizzano in modo armonioso il paesaggio della piana di Bordano di cui il territorio costituisce propaggine nord.

L'ambito, parzialmente urbanizzato, ha un intorno per lo più urbanisticamente definito.

Il Piano, per questa zona, si pone quali specifici obiettivi: 1) l'infrastrutturazione di un territorio atto ad ospitare, per lo più, l'incremento di popolazione ipotizzato per il Capoluogo nel decennio successivo all'approvazione del PRGC; 2) la ricucitura, riqualificazione e vitalizzazione dei tessuti urbani contermini; 3) il raccordo della testata urbana del Capoluogo con l'ambiente naturale.

Esso si attua attraverso intervento preventivo esteso all'intero ambito. Il piano attuativo dovrà prevedere un tessuto edilizio morfologicamente compatto evitando nel limite del possibile le case singole.

Nella redazione di tale piano andranno osservati i seguenti parametri e indici urbanistici ed edilizi:

- Superficie dell'ambito mq. 17350
- Indice di fabbricabilità territoriale: me/ha 8000
- Distanza dei fabbricati dai cambi di zona ml. 10,00
- Altezza massima dei fabbricati ml. 8,50
- Distanza dai confini ml. 5,00
- Verde di arredo urbano, nucleo elementare di verde mq. 1000
- Parcheggi pubblici mq. 700

Le destinazioni d'uso ammesse in questa zona sono residenze, uffici pubblici e privati, attività commerciali al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 400 mq, locali di divertimento, attrezzature ricettive, attività artigianali di produzione e di servizio, purché non nocive né moleste, con superficie occupata non superiore a 300 mq per ciascuna unità. Il volume non residenziale non dovrà eccedere il 25% del volume complessivo espresso dall'ambito.

Il piano attuativo dovrà definire organicamente gli elementi di raccordo e di connessione urbana e ambientale con i tessuti edilizi preesistenti, il territorio naturale e il parco del Tagliamento.

Scheda normativa n.4

Concerne una vasta zona, costituita dal comparto urbanistico n.4, così come perimetrato dal PRGC, ubicata a nord-ovest dell'abitato di Interneppo.

Estesa mq. 11690 circa di superficie, costituisce un ambito omogeneo quasi totalmente ineditato, rientrante prevalentemente nella zona omogenea C di espansione della frazione di Interneppo ed in parte nella zona omogenea B2, territorialmente delimitato da via del Lago, dalle propaggini di ponente dell'aggregato urbano di Interneppo ed infine da un tessuto edilizio non compatto attestato sulla strada provinciale.

Sotto il profilo urbanistico, l'ambito, che si presenta pressoché pianeggiante, caratterizzato prevalentemente da terreni coltivati ad orto, si configura come un vuoto che costituisce tassello di congiunzione con l'abitato di Interneppo.

In questa zona il piano si attua attraverso intervento preventivo esteso all'intero ambito. Il relativo piano attuativo dovrà prevedere, in linea di massima, un tessuto edilizio morfologicamente compatto caratterizzato da unità edilizie armoniosamente inserite nei contermini declivi boscati.

Nella redazione del piano attuativo andranno osservati i seguenti parametri e indici urbanistici ed edilizi:

- Superficie dell'ambito mq. 11690
- Indice di fabbricabilità territoriale mc/ha 8000

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

- Distanza dei fabbricati dai cambi di zona ml.10,00
- Altezza massima dei fabbricati ml. 8,50
- Distanza dai confini ml.5,00
- Verde di arredo urbano, nucleo elementare di verde mq.700
- Parcheggi pubblici mq.600

Le destinazioni d'uso ammesse in questa zona sono residenze, uffici pubblici e privati, attività commerciali al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 400 mq, locali di divertimento, attrezzature ricettive, attività artigianali di produzione e di servizio, purché non nocive né moleste, con superficie occupata non superiore a 300 mq per ciascuna unità. Il volume non residenziale non dovrà eccedere il 25% del volume complessivo espresso dall'ambito.

Il piano attuativo dovrà definire organicamente gli elementi di raccordo e di connessione urbana e ambientale con i tessuti edilizi preesistenti, il territorio agricolo e forestale, il parco del Tagliamento, la futura zona per attrezzature ricettive legate al turismo montano e le aree destinate a verde pubblico.

i contenuti del presente elaborato hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale

TITOLO V. NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art.108 Validità dei piani particolareggiati di ricostruzione.

I piani particolareggiati di ricostruzione di Bordano Capoluogo, Borgo Sella Grande e della frazione di Interneppo, approvati ai sensi della legge regionale n.63 del 1977, e materialmente pressoché già attuati, restano in vigore ai soli fini del completamento delle procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari.

Fino all'approvazione del PRGC, permangono in vigore gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PP.

A seguito dell'approvazione del PRGC al PP subentra la disciplina urbanistica ed edilizia dello stesso PRGC.

Art.109 Validità del piano particolareggiato di Braide.

Il piano, particolareggiato di iniziativa pubblica che presiede all'assetto urbanistico-edilizio delle aree ubicate in località Braide, formato ed approvato ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge n.1150 del 1942, viene: confermato in via transitoria con le modifiche apportate dal presente piano regolatore generale comunale.

Fino all'approvazione del PRGC, permangono in vigore gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PP.

A seguito dell'approvazione del PRGC al PP subentra la disciplina urbanistica ed edilizia dello stesso PRGC.

Art.110 Decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione.

Decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n.1187 si verifica la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio imposti dal presente PRGC, limitatamente alle aree non di proprietà del Comune per le quali invece le destinazioni urbanistiche di piano hanno efficacia a tempo indeterminato.

Per la legittimità della riproposizione di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, viene assunto l'obbligo comunale ad onorare le eventuali richieste indennitarie.

Art.111 Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia.

Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente ed in particolare del regolamento edilizio vigente, che risulti in contrasto con il PRGC, espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme di PRGC. Nel periodo di salvaguardia, disposizioni e norme in contrasto con il PRGC adottato, sono sospese in attesa dell'approvazione di quest'ultimo.

Art. 112 - Aree di pericolosità PAI

Gli interventi ricadenti nell'ambito delle aree individuate nella zonizzazione di PRGC come "aree a pericolosità molto elevata - P4", "aree a pericolosità elevata - P3", "aree a pericolosità media - P2", "elementi a rischio R4 – pericolosità molto elevata" e "aree fluviali" sono subordinati al rispetto delle NTA del PAI (Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta –Bacchiglione)."

Per gli interventi ricadenti nell'ambito delle aree individuate nella zonizzazione di PRGC come "aree a pericolosità moderata P1" (corrispondenti a pericolosità idraulica moderata) è prescritto l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota.

Sono zone di attenzione idraulica anche i corsi Rio Cretina e Rio Chianale. Tali zone hanno un livello di attenzione particolare allo scopo di segnalare la necessità di effettuare, in seguito, specifici approfondimenti finalizzati ad una meditata definizione delle problematiche (cfr.art.5 Norme di Attuazione PAI).